P E R

LE DECIME DI FRAGAGNANO

C O N T R A

QUELL' ILLUSTRE POSSESSORE.

Nella Reg. Camera della Sommaria.

Commessario degniss. il Sig. Presidente D. Goffredo de Bellis.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI
10

Att. D. Antonio Fiore.

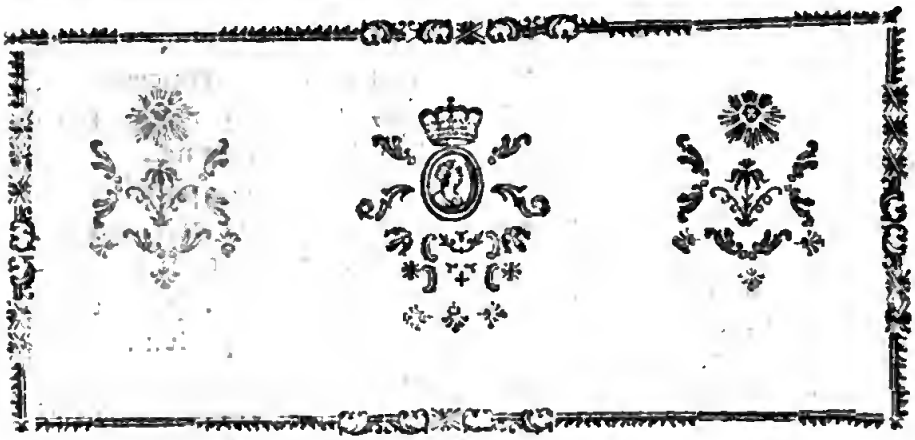

L'Utile possessore di Fragagnano in Provincia di Otranto ha il dritto di esigere dagli abitanti di quel feudo la decima di frutto, e di prezzo su di ogni territorio di qualunque natura sia?

Questo è il problema, che dovrà sciogliersi dal Tribunale della Regia Camera colla sua decisione, che ne stanno impetrando l'Università, ed i Cittadini di Fragagnano, pe'quali io scrivo.

L'Università ed i Cittadini niegano di averlo. Il Marchese di Fragagnano dice, che l'abbia. E richiesto del titolo risponde di averne tre.

Uno il ripete dalla storia contemporanea alla nascita de' feudi nella Provincia Otrantina.

L'altro dalla consuetudine nata, ed osservata in tutta quella Regione.

Ed il terzo dall'immemorabile possesso.

Questa risposta del Barone già decide la causa favorevolmente a Fragagnanesi. Egli dunque nella concessione primordiale di quel feudo non può comprendervi il dritto,

di cui si contende, comeche per garentirselo, rifugge all' asilo infelice degli argomenti esterni alla concessione. Ma seguiamolo nelle sue traccie, ed osserviamo quanto possano esser veri i titoli, a' quali si attiene.

Nella metà del secolo XVI. Marino Freccia pubblicò il suo trattato *de subfeud.*, nel di cui libro 2. *aucl.* 46. *n.* 11. riferendo la questione agitata tra un Barone di Calabria con un Abitante del suo feudo sulla pertinenza dell'erba, dopo il raccolto, che il Barone pretendeva di esser sua, scrisse, come siegue.

In Prov. Hydruntina hoc idem prætenditur, & substineri facilius potest; ibi enim dominus in universo territorio directum, vel subalternnm habet dominium, & possessores utile.

Alcuni Dottori avevano buccinato il Freccia, sebben' essi fossero incompetenti a giudicarne, per un intendente della storia. La proposizione dunque da lui slanciata, senz' additare onde la derivasse, fece supporre, che un preteso buono Istorico l'avesse tratta dalla storia.

All'incontro niente ne aveva accennato, nè il poteva. Che anzi quel suo *prætenditur*, quel *facilius*, e quel *directum, vel subalternum dominium* indicano abbastanza lo stato incerto dell'animo suo in ciocchè scriveva. Tra l'altro ignorava qual razza di dominio avessero i Baroni Otrantini sul territorio de' di loro feudi, e si contentò di parlare del di lor dominio con idee alternative, per desio di singolarizzare.

Tutto ciò non ostante alla proposizione del Freccia se n'è voluta supplir la storia da quanti Avvocati, per liti di capi di gravami abbiano avuti a difendere Baroni di quella contrada.

Alcuni con erudizione inopportuna han preteso di derivare il dritto de' Baroni Otrantini ad esigere la decima dalle due guerre de' Romani co' Tarantini. Pirro, gli Elefanti, Annibale, la Vecchia, che rese Fabio possessore di Taranto, e la dottrina dell' *Ager vectigalis* de' Latini hanno per essi costituito il titolo della prefata esazione ne' feudi della Japigia.

Al-

Altri o di fantasia più ristretti, o più sagaci di mente si sono limitati intorno a tempi meno lontani. Quando, dicono essi, i Greci dominavano la Puglia, ne discacciarono i Saraceni coll'ajuto de' Normanni. Questi mal corrisposti si vendicarono de' Greci, e gli cacciarono da tutto il territorio Pugliese.

I Normanni, continuano a dire, trovarono la Japigia in sue diverse parti vuota di abitatori, all' infuori de' coloni, nè vi trovarono orma di feudalità, ch'eche ignota a' Greci, ed a' Saraceni; ed i Longobardi non erano oltrepassati al di là di qualche Paese della Daunia. Unite tutte le tre Puglie in di lor potere, distribuirono i Normanni da Japigia a' dii loro Commilitoni, che vi chiamarono degli abitatori, cui assegnando terreni a coltivare, gli obbligarono *ex pacto primæ concessionis* a corrispondere decima di frutto, e di prezzo.

E questa è la storia preziosa, che sfibbia ogni Difensore di feudatario Otrantino, alla quale han data occasione due linee di un Controventista Feudatario del 1554, che scrisse pure di avere i Normanni restituita la Città di Troja a Papa Nicola II., come si legge nel *lib. I. n.54.* dello stesso suo trattato de' Suffeudi, e ciò per convincerci di quanto fosse in dietro nella nostra storia.

Ma cesseranno tutt' i vaniloquj ventilati a tal proposito, qualora si richiami a memoria ciocchè successe in Puglia al tempo de' Normanni, con quel candore, ch'è tanto necessario adoperarsi da chi scrive in qualunque genere, ed a qualunque uso. Ciò facendosi, ne risulterà la dimostrazione di quanto poco conto si debbe avere di ciocchè piacque al Freccia di scrivere, e quanto sia imaginaria la storia, che va per la bocca de' Difensori de' Baroni Otrantini. Quindi si osserverà, come quel preteso patto di prima concessione non vi sia giammai potuto essere, e che la esazione della decima nel territorio Leccese non sia, che spuria figlia della oppressione Barbonale,

CAP. I.

Storia della Japigia del tempo de' Normanni, Analisi de' fatti della causa, e prime riflessioni, che la riguardano.

I Normanni venuti anch'essi circa i principj dell'ottavo secolo dalla Scandinavia a partecipare dell'Impero di Occidente occupato già, ed infranto in tanti pezzi, invasero i lidi settentrionali della Francia. Carlo il semplice gli fermò ne' di loro progressi, accordandogli uno stabilimento nella Neustria denominata di là in poi Normandia.

Due emissioni di quegli stessi Normanni stabiliti nella Neustria in queste nostre contrade ci raccontano gli storici. La prima fu nel 1016 di Osmondo, Rainulfo, ed Asclettino, che dopo varie vicende divennero successivamente Conti di Aversa. Lasciamo costoro nella Campagna felice, e seguiamo quelli, che presero la via della Puglia.

All'invito fattogli da Rainulfo, che signoreggiava Aversa, vennero tra noi nel 1035 Guglielmo Braccio di ferro, Drogone, ed Umfredo, e posteriormente ci venne anche co' suoi fratelli minori Roberto Guiscardo, figli tutti del primo, e secondo letto di Tancredi Conte di Altavilla. Guaimaro IV. cui si diressero, gli accolse carezzevolmente.

I Greci a tal tempo possessori della Puglia, della Calabria, e della Sicilia venivano bersagliati da Saraceni in questi di loro stabilimenti, e ne tenevano occupata parte della Sicilia, ed il Monte Gargano, spesso travagliando lo stesso Imperatore di Oriente nelle vicinanze della sua sede.

Da Costantinopoli dunque fu mandato in Puglia Maniace, affinchè col soccorso de' Normanni discacciasse gli Arabi ove si trovassero annidati. Guaimaro non fu ritroso a concedergli i figli di Tancredi colla di lor gente.

Maniace fu vittorioso in Sicilia contra i Saraceni, e molto ingrato co' Normanni, che gli avevano procurata la vittoria. Arduino Lombardo, o Normanno, che fosse, fu l'autore della vendetta, e del proggetto, che riuscì completamente,

I tre figli del primo letto di Tancredi ajutati dal Conte di Aversa conquistarono alcuni paesi della Daunia, e ne discacciarono i Greci. Troja, Lavello, Ascoli, Venosa, e Melfi divennero nel 1040 città Normanne. Indi snidarono i Saraceni dal Gargano, e si divisero i tre fratelli la Daunia tra loro.

La Corte di Costantinopoli non desistette dal desìo di ricuperare il perduto, e vi lasciò il resto. Nuovi capitani, nuovi eserciti furon sempre battuti. Tre battaglie decisero della espulsione perpetua de' Greci dalla Puglia. Due presso a due fiumi, e la terza nelle vicinanze di Canne; paese infelice, che stanco di essere spettatore di uccisioni, si lasciò finalmente distruggere, per non più vederne,

Leone Nono, cui i Normanni facevan ombra, volle cimentarsi con essi. Scrisse delle violenti satire all' Imperator Greco contra i medesimi, ed altre ne fè colla voce ad Errico di Germania, imputandogli ogni genere di vizj, che non avevano, ed impetrò da quest' ultimo un non piccolo esercito condotto da tre Prelati Tedeschi. Ancorchè impari nelle forze riuscì a' Normanni di batterlo alle falde del Monte, che riparava da mezzogiorno Civitate Paese della Daunia, che ora più non esiste, e lo fecero prigioniero.

Matera intanto, Monopoli, Trani, ed i paesi adjacenti accrebbero il dominio de' Normanni, che nel 1053 unirono la Peucezia alla Daunia, all' infuori di Bari, che doveva coronare la grand' opera. I Greci atterriti dal valore de' di loro nemici, abbandonarono tutto, ed andierono a rifuggiarsi, e munirsi nelle città forti di Brindisi, Otranto, Gallipoli, e Taranto.

I vincitori de' Greci in Puglia voltaronsi a destra, e corsero a discacciargli dalla Calabria, donde Roberto Guiscar-

scardo avviò Ruggiero suo minor fratello a conquistar la Sicilia, di cui lo investì col titolo di Conte, ritenendo per se Palermo.

Ritorna il Guiscardo nella sua Puglia prediletta, s' indossa la veste, e la beretta Ducale, e discaccia per sempre i Greci dalle mentovate città della Japigia. Indi assedia Bari, che resiste con valore, e dopo quattro anni, cioè nel 1070 rende a se soggetti i compaesani di Melo, e di Argiro.

Divenuto Roberto possessore di tutte tre le Puglie, e della Calabria, cui Ruggiero aveva aggiunta la Sicilia, Taranto col suo circondario, che io non so, come la Dea Calisso la posponesse alla sua non molto lontana Ogige, piacque all' occhiuto Boemondo, e vi fondò un Principato, ch' è durato sino alla metà del secolo XV.

Lo stesso Roberto vola a Benevento, e muove guerra al famoso Gregorio VII. Fè pace con lui, ed addiviene suo liberatore contra Errico II., che lo stringeva di assedio in Castel Santangelo.

Ricolmo di gloria, Signore di tutto quello, che oggi forma il floridissimo nostro Reame, va co' suoi Pugliesi a congiungersi col Principe di Taranto Boemondo suo figlio, che si batteva cogli stessi Greci in Oriente, Si rende padrone di Corfù, di Cefalonia, e di altre Provincie di quell' Impero, fa impallidire Alessio Comneno, che l' occupava, e muore in quelle parti nel 1085. Anna Comneno nella sua Alessiade ci ha tramandata la memoria delle gesta del nostro Eroe in tale occasione.

Risovvenutoci de' Normanni nella forza del corpo, ne' talenti militari, e nell' epoche degli acquisti fatti in Puglia, ed altrove, contempliamoli nel cuore, e nello spirito, onde erano animati a governare, per dedurne tutte quelle conseguenze, che influiscono alla presente causa.

Il carattere de' Normanni vi è chi l' ha espresso in due parole. Demonj in guerra, Angioli in pace. Chiunque fissa i suoi sguardi sulle di loro spedizioni militari, trova adattata la prima espressione. E chi esamina la loro condotta in trattare le popolazioni, dopo di averle sot-

to-

tomesse, osserva di non essere esagerato il nome, che gli si è dato colla seconda.

Arrendevoli, compiacenti, e generosi co' Principi, dopo di essersi battuti, e di aver ottenuta la vittoria, e cristianissimi in tutte le di loro azioni pubbliche, e private.

Uniformi al sistema de' Condottieri di armate di que' tempi distribuirono i paesi conquistati a' di loro Commilitoni, e non gli sottoposero ad altro peso, che a quello della fedeltà, o sia del servizio in tempo di guerra, consistente in andar a combattere in difesa del suo Signore accompagnati da certo numero di combattenti, e da determinata prestazione di generi inservienti alla guerra, ed al sostentamento delle truppe.

Equi, e giusti rispettarono co'popoli conquistati le proprietà, e le di loro leggi, che mantennero in vigore, non obbligandoli ad altro, che alla prestazione del tributo, e del servizio militare in tempo di guerra, ancorchè si fosse possessori di allodj; il qual servizio veniva prestato per mano del Barone, cui il possessore allodiale era tenuto a contribuirlo; lo che si pratica ancor oggi in Germania.

Tutti gli Scrittori sincroni a' Normanni formano l'autenticità della storia sinora esposta. La Cronaca Cavense, il Malaterra, e l'Ostiense sono tra gli altri uniformi nel descriverci gli avvenimenti sperimentati in Puglia col valore delle arme Normanne, e la giustizia, e magnanimità, colla quale i medesimi dominarono indistintamente le popolazioni soggette, che il furore e la durezza militare, non alterò in minima parte giammai. Il Giannone l'ha ben espressa ne' libri 9. e 10. della sua Storia Civile.

Estolle il capo su di ogni altro storico Guglielmo Pugliese, ed è al lume delle cose narrate da lui, che il preggio della disputa richiede, che si osservi quanto sia cerebrina la storia, di cui si fa uso per giustificare Marino Freccia, ed i feudatarj Otrantini nell'origine del sognato di lor dritto di esiger la decima. Cominciamo ad ascoltare il Pugliese.

Con-

Confusis danais, jam spes est nulla trophæis
Omnia præclarum super Appula mœnia Barum,
Illis temporibus Monopolis, & Juvenacus
Atque Urbes aliæ quamplures fœdere spreto
Græcorum, pactum cum Francigenis iniere.

I Normanni dunque ricevevano i Pugliesi sotto il lor dominio con capitolazioni. Roberto lo praticò cogli stessi Baresi da lui sottoposti, dopo la conquista della Japigia; e pure avrebbe avuta tutta la ragione di trattarli duramente per la ritrosìa del di lor animo ad ubbidire, per quanto in seguito sarà esposto. Continuiamo a sentire il nostro Storico.

Omnibus horrendus multas sibi subdidit Urbes
Solvere Trojani Comiti cœpere tributum
Hunc & Barini, Tranenses, & Venusini.
Cives Hydrunti famulantur, & Urbs Acherunti.

Facciamo una riflessione. Roberto, dopo la espulsione fatta de' Greci dalla Japigia, non impose altra legge agli Otrantini; che la prestazione del servizio, dappoichè questa significazione importa il detto dello Storico Pugliese: *Hydruntini famulantur.*

Così lo spiega Falcone Beneventano nella sua Cronaca ad ann. 1137., allorchè la sua Patria si sottopose al Re Ruggiero, il quale accordando le de' privileggi, vi aggiunse la condizione, *quamdium in nostra permanseritis fidelitate, et nostrorum heredum*, clausola che il citato Falcone spiega chiaramente, come siegue: *servitia, et honores prædicti Regi polliciti sunt, et sine offensione ad ejus præceptum famulari.* Dovevano ubbidire alla chiamata della prestazione del servizio, e Ruggiero si avvalse con profitto del braccio de' Beneventani nelle occasioni, che n'ebbe, siccome avverte lo stesso Storico nel citato anno.

E' da sorprendersi, allorchè si legge la generosità di Roberto, colla quale vennero da lui trattati i Baresi, ed

i Ca-

i Calabresi, nel tempo che entrambi gli avevano dimostrato il di lor animo feroce, ed infedele.

Plurima, quæ fuerant vel vi subtracta, vel astu
Reddidit Urbanis Dux agros, prædia, fundos,
Perdita restituit, nil Civibus intulit ipse,
Nil alias permisit eis inferre molestum,
Et circumpositis solitum deferre tributum.
Normannis, donat jam, libertate quieta.

Tutto fè Roberto restituire, riferisce lo Storico: campi, fondi, predj, roba, richiamandoli al solito tributo.

Lo stesso praticò co'Calabresi al riferire del Malaterra lib. I. cap. 18. *Calabrensesque infestiores reddidit quotidiano impetu lacessens Bisinianenses, Consentinos, & Martirianenses, & his adjacentem provinciam secum fœdus inire cœpit: tali videlicet pacto, ut castra sua retinentes, servitium tantum & tributum persolverent.*

Tutto ciocchè si è narrato sinora non è tutto quel pezzo di storia, che dee formare il piano, su di cui solo è lecito di tirar le linee, che ci conducono alla dimostrazione de' sogni del Freccia, e de' Dottori, che abbian voluto comentarlo in difesa de' feudatarj Otrantini. Due monumenti storici abbiamo, che congiunti a' precedenti, mettono la causa de' Fragagnanesi al di sopra di qualunque fantasia feconda di ritrovati, che suggerisce la tenebrosità de' tempi trasandati.

Uno è quello, che distingue i regolamenti di Roberto da quelli de' tre suoi fratelli consanguinei. Questi conquistando la Daunia si divisero tra loro le terre, e città, che la componevano. A Guglielmo Braccio di ferro toccò Ascoli col titolo di Conte di Puglia, titolo, che non li diè alcuna superiorità su gli altri due fratelli, se non del supremo comando intorno agli affari di guerra. Questa specie di Aristocrazia produsse dopo la morte di tutti tre i fratelli un' Anarchia, del che istruito Roberto, divenuto egli solo possessore di tutte le tre Puglie, cominciò a concedere in feudo, facendo-

sì

si da ciascuno prestare il giuramento di fedeltà, e ciò ad imitazione di Guglielmo il conquistatore della Brettagna, ove così aveva praticato, per tenere a freno i Commilitoni, ed i popoli a se soggetti.

Io se volessi qui riferire que' luoghi di quegli Scrittori coevi, che tutto ciò attestano, non la finirei giammai. Siami lecito, dunque di rapportarmene a due insigni uomini, che han decorata l'età nostra. Uno è l'Autore illustrre delle considerazioni sul Tavoliere di Puglia dato fuori nel 1796. pe' torchi dello Stampatore di Simone. Ivi colla felicità della sua penna ha in poche linee adombrata la divisione della Daunia fatta tra Unfredo, Drogone, e Guglielmo Braccio di ferro in quello aspetto, che doveva servire al suo piano.

L'altro è il distensore dell' origine, e dello stato antico, e moderno della Gran Corte, che sull' autorità del Malaterra in lib. 1. cap. 45. e del Caruso tom. 2. part. 1. pag. 31. della Storia di Sicilia riferisce così: *Venne finalmente (Roberto) a capo di distruggere l'Anarchia, e di stabilire per tutto un governo di sua dipendenza. Il che apparisce chiaro da quello, che praticò col proprio fratello Ruggiero, cui accordò parte della Calabria a titolo di Conte, il volle non di meno suo feudatario; e nell' acquisto, che fu fatto della Sicilia, sebben esso Roberto avesse ceduto a Ruggiero quell' Isola, pure si riservò Palermo interamente.* Così scrive a pagina 135. della sua dissertazione II. un nostro contemporaneo, che ci sarebbe stato più utile, se per vivere, non avesse avuto ad occuparsi a compilar processi di Vicaria. Ricordiamoci, che ciò fece Roberto, prima che conquistasse la Japigia, ch' ebbe in sue mani, dopo la conquista della Calabria, e Sicilia.

L'altro monumento storico, di cui mi rimane a parlare, riguarda la condizione degli abitanti delle nostre terre al tempo de' Normanni. Erano essi o possessori di feudi, o possessori di Allodj, o Coloni addetti alla glebe. I due primi prestavano il servizio al Sovrano in tempo di guerra, oltre il tributo per collette. Gli ultimi, come servi bello capti,

col

coltivavan le terre, e ne divedevano il frutto col padrone. E questi erano gli avanzi de' Saraceni, e Greci, che i Normanni avevano debellati, e discacciati dalla Puglia, dalla Calabria, e Sicilia.

In pruova di questa mia, che potrebbe sembrare spiritosa asserzione, io comincio a ricordare, che i Normanni, così facendo, seguirono il costume della Nazione, onde traevano l'origine. Il Potgesero nel suo trattato *de statu, et cond. servor.* l' ha espresso in poche parole.

Non enim Germani (dic' egli) *servis Romanorum in morem descriptis per familiam ministeriis utebantur; suam quisque sedem, suos penates degebat. Frumenti modum dominus, aut pecudis, aut vestis, ut colono injungebat.*

Ma fu ciò praticato tra noi al tempo de' Normanni? Bisognerebbe aver gli occhi di panno, per ignorarlo. Ugone Falcando presso il Muratori *Rer. Ital. pag.* 331. ci ha nelle querele de' Siciliani contra un Cancelliere di quel tempo conservata la notizia di ciocchè accadeva a quella età su tale assunto, che sembra essere stato prettamente imitato da' feudatarj Otrantini.

Cancellarium, si diu perseveraverit in eo crimine potestatis, universis populis Siciliæ libertatem, quam hactenus habuerant sublaturum. Cujus rei magnum illis visum est argumentum, quod Joannes de Lavardino, cui rogatu Cancellarj Terra Matthæi Bonelli nuper data fuerit, oppidanos suos tantis affligebat injuriis, ut omnium rerum mobilium, quas habebant, mediam partem exigere; hanc, enim esse suæ terræ consuetudinem asserebat. At illi libertatem Civium, et oppidanorum Siciliæ prætendentes, nullos se redditus, nullas exactiones debere, sed aliquoties dominis suis, urgente qualibet necessitate, quantum vellent sponte et libera voluntate servire; Saracenos autem, et Græcos eos solum, qui villani dicuntur, solvendis redditibus, annuisque pensionibus obnoxios.

Non può esservi cosa più chiara. I Greci, i Saraceni eran quelli, che *capti bello* dividevano co' Padroni il frutto de' terreni, e vennero designati col nome di Angarj, di Villani. Tutti gli uomini liberi, che costituivano l' Uni-

niversità del feudo, non erano ad altro tenuti, che al tributo per lo Sovrano, ed alla contribuzione del servizio al Barone proporzionato a quello, che questi prestava in tempo di guerra, e per altre ragioni espresse da Guglielmo II. nello sua Costituzione *quamplurium tit. de adjutorio exigendo*, come per redimere il Barone dalle mani de' nemici, per render milite il figlio, per maritar la figlia, *& pro servitio nostro, vel exercitus nostri*.

Quasi uniformi è il Capitolo di Carlo II. d'Angiò *Comites Barones &c. tit. de subvent. Vassallor.* Ecco perchè i Siciliani replicavano a Giovanni Lavardino, che a niente altro essi eran tenuti, salvo che *Dominis suis, urgente necessitate, quantum vellent libera voluntate servire*. Ci togliete la libertà, se volete altro, e vorret' esigere i frutti delle nostre terre, e del nostro bestiame. Ciò non è permesso di fare, che co' Greci, e co' Saraceni. Non vi sarà chi possa dubitare, che i Normanni furono costanti ad introdurre un sistema di governo in tutto uniforme nella Sicilia, nella Calabria, ed in Puglia. Tra le altre pratiche lasciarono a ciascun luogo le proprie Leggi, costumanze, e Magistrature, come signantemente avvenne per Messina, Salerno, Napoli, Capua, Bari, e Taranto al riferir di Falcone Beneventano ad an. 1139, e 1140. Odasi lo stesso distensore della Storia dell'origine della Gran Corte.

„ Tra i Villani pochissimi erano ascrittizj, e servi della „ gleba, nè costoro Regnicoli “. E confutando il medesimo Scrittore l' Avvocato de' Certosini, che scrisse contra la dotta Scrittura del Marchese Vargas per S. Stefano del Bosco, continua a dire “ poteva dunque aste„ nersi il dotto Avvocato de' Certosini di ricorrere agli „ Scrittori Oltramontani, per supporre nel Regno una „ servitù, che non fuvvi sotto i Normanni, anche per „ riguardo a' Greci, ed a' Saraceni, i quali erano soltan„ to *solvendis redditibus, annuisque pensionibus obnoxiis, pag.* 155. *dissert. II.*

Al tempo de' Normanni dunque i pres' in guerra divenivano servi, ma a niente altro eran tenuti, che alla corris-

risponsione della rendita delle terre, che coltivavano, o del bestiame, e si dicevano Villani, e se niente avessero posseduti, dovevano prestar le opere colla persona, e si dicevano Angarj.

Nel 1140 volle il primo nostro Re, ed insieme Duca di Puglia abolire una tal pratica, ad esempio di simil provvedimento fatto per l'Inghilterra da Guglielmo il Conquistatore, per quanto ne scrisse Seldeno, ma non vi giunse. Era riserbato al gran Federico II. di estirpare dalla radice ogni genere di servitù. Cominciò colla Costituzione *personas*, e finì coll' altra *si quando contigerit*.

Pretendevano i Baroni, fra l'altro al tempo di Federico ancora, che gli Angarj, ed i Villani de' di loro feudi non potessero nè vendere, nè comperare i di loro fondi allodiali senza la licenza baronale, e pretendevano pure di succedere ad essi nel caso di beni vacanti. Non Signore, ordinò Federico colla citata Costituzione, siano liberi a fare quelche vogliano, e quando succeda, che lascino beni vacanti, debba succedere il Fisco, e non già il Barone, *sive etiam Angarii sint, sive etiam Villani simpliciter, aut cujuscunque conditionis esse noscantur*.

Con siffatti monumenti storici alle mani vi vuol molto poco ad osservare, che siano assolutamente vaniloqui de' Difensori de' Baroni Otrantini quel dirsi, che nella Japigia vi trovassero i Normanni delle terre vuote di gente, e che in quelle concedute in piena proprietà a' Commilitoni, essi vi chiamassero degli abitatori, cui assegnarono i terreni a coltivare col patto della prestazione della decima.

Per la storia su riferita si è veduto, che gli avvenimenti, che resero i Normanni padroni della Japigia, quegli stessi successero nella conquista della Sicilia, della Calabria, della Daunia, e della Peucezia, in tutt' i quai luoghi ebbero i Normanni a combattere con due soli popoli, cioè Greci, e Saraceni.

Fu pur veduto che la Japigia fu l'ultima ad esser conquistata, e che Roberto Guiscardo niente assegnasse a' Com-

militoni in proprio, ma tutto, ed assolutamente colla dipendenza feudale, non escludendone neppure il suo minor fratello per la Sicilia.

Si è nello stesso tempo avvertito, che Umfredo, Drogone, e Guglielmo Braccio di ferro, non meno, che Roberto Guiscardo, rispettando le proprietà, e le Leggi, altro peso non ingiunsero a' popoli soggetti, che il solo tributo, che ognun sa, che si esigesse per collette, ed il servizio in tempo di guerra, da prestarlo per le mani stesse del Barone.

Questo sistema Normanno fu uniforme per tutt' i luoghi ne' quali penetrò la di loro invincibile spada. Ed è degno da osservarsi, che Umfredo, e gli altri due suoi fratelli, allorchè si divisero la Daunia, trovarono in essa grande estensione di terreno sgombero di abitatori, comecchè tutto quel vasto piano è stato sempre un fondo pubblico addetto al pascolo; e ciò non ostante non vi è memoria d' uomo, che si fosse mai inteso niente di tutto ciò, che si propone dalla doviziosa fantasia de' Causidici per la Japigia.

Non si è ancor mancato di far osservare, che tutt' i Saraceni, ed i Greci presi in guerra divennero servi, non già nell' idea de' barbari Latini, ma soltanto furono sottoposti alla legge di dividere col possessore del feudo i frutti de' terreni, che coltivassero, o pure di prestargli le opere personali, onde vennero designati co' nomi di Villani, e di Angarj, che Ruggiero in prima, assodata la Real Corona nel suo capo, e poi la grand' anima di Federico II. abolì e distrusse.

Non è da passarsi sotto silenzio, che ancor oggi si osservano non poche Università situate nel capo di Leuca, che parlano l' orientale idioma greco. Non può negarsi di essere derivate da que' Greci, che rimasero nella Japigia nella distruzione del di lor dominio in quella Provincia. Quindi provenne il nome di Paesi Latini per que', in cui gli abitanti erano indigeni, e di paesi greci, ove i Greci gli avessero popolati. Fragagnano era tra' Latini.

Per-

Per tutto ciò sarà permesso dunque di conchiudere, che debbe aversi nel conto delle frascherie di Antonio Abbate quanto scrisse a spizzico Marino Freccia intorno alla Japigia, e tutto ciò, che piace a' Difensori di Feudatarj Otrantini di spacciare intorno a quella storia, che per lascivia d' ingegno hanno inventata. Non potendosi da' medesimi allegare nessuna circostanza particolare, che valesse a far credere di essere avvenuto per la Japigia ciocchè non avvenne per le due altre Puglie, per la Calabria, e per la Sicilia, tutto che gli stessi Normanni in breve giro di tempo conquistassero tutti que' luoghi, e da per tutto non combattessero, che con soli Greci, e Saraceni, e per ogni dove v' introducessero lo stesso sistema di governo, e d' infeudazione. Nella sola Japigia non restò, che Cielo, Terra, e Commilitoni, perchè così venne in testa al Freccia Feudatario insieme, e Controversista.

Si dica in una parola. Nella Provincia di Otranto si è voluto per lo passato, e si vuole ancor oggi esiggere da' vassalli di Ferdinando IV. che Dio guardi, ciocchè si esigeva, in origine di quanto si è di sopra dimostrato, da soli Greci, e Saraceni, e che da' di loro Iloti riscuotevano i duri Spartani. In quello, che dovrà in seguito esporsi se ne vedrà maggiormente l' esorbitanza.

Sin quì ho io voluto abbozzare le notizie storiche relative a questa causa. I bravi Difensori del Barone, prevedendone le conseguenze, han voluta far sembianza di non temerle, procurando nello stesso tempo di confonderne le idee, e nella di loro dott' allegazione data fuori in Giugno del passato anno venutami nelle mani nell' atto della seconda correzione della mia, hanno scritto a cart. 35 in fin. e 36., come siegue: *per lo vassallaggio, avendo origine il feudo di Fragagnano da' Normanni, come di sopra si è detto, fu stabilito, come a tutti gli altri feudi colle angarie, e perangarie, concedendos' in feudo i terreni egualmente, che le persone.* Io gli lascio quì godere di questa dottrina, che dicono

di avergliela fornita il Freccia, ed il Capicio. Nell'applicazione della storia da me riferita, che farò alla causa, dirò quanto basta, per dimostrargli contraddittorj a se stessi, e confutargli.

Persuasi intanto, che la storia da essi proposta non potesse meritare quel plauso, che desiderarebbero, che le si dasse, ricorrono alla consuetudine della Provincia, la quale forma il secondo titolo allegato in sostegno delle istanze del Barone.

CAP. II.

Della pretesa Consuetudine della Provincia Otrantina.

VEro è, propongono essi, la storia da noi accennata, che non altronde può mai derivare la consuetudine, che si vede osservata in tutta la Provincia Otrantina, per la quale ogni Barone esige dagli abitanti del proprio feudo la decima di frutto, e di prezzo: consuetudine, che declamano di essere stata autorizzata da decreti di Magistrati, e da Reali carte de' nostri Serenissimi Sovrani, o per esentarne qualche popolazione, o comandando, che venisse pagata a qualche Barone, che si querelava di non poterla riscuotere.

Risposta. Col primo titolo l'utile possessore di Fragagnano ha abusato della storia. Col secondo abusa della Legge. Non potrà mai meritare il nome di Consuetudine quella osservanza diretta ad usurpar l'altrui. Se ciò potesse aver luogo, i Pastori avrebbero il torto ad impedire, che i Lupi continuassero a mangiare i nostri agnelli. Ma ragioniamo un poco sulla Consuetudine.

La Consuetudine, per aver forza di legge, dee, tra le altre, avere due qualità, cioè la prima, che il suo stabilimento sia giusto. La seconda che sia generale per lo Paese, per la Provincia, per lo Regno, in cui si pre-

pretenda farsi osservare. Entrambi questi caratteri mancano alla proposta Consuetudine Leccese.

Poichè i Feudatarj Otrantini ricorrono alla Consuetudine, questo asserto di lor titolo distrugge il vantato di lor dominio assoluto sull' intiero territorio del Feudo, e l' immaginario patto di prima concessione, comechè questo titolo volendosi congiungere colla consuetudine, non possono star insieme. Il dominio, il patto hanno la legge scritta, che gli garantisce. La consuetudine essa stessa è una legge, che s' induce colla frequenza degli atti spiegati per lungo tratto di tempo.

Nel caso nostro dunque si dice, che dopo di essersi per tanto tempo esatta la decima in quistione, debba oggi continuare l' esazione in effetto di esser divenuta una consuetudine; lo che contiene un sofisma, una immoralità.

Non basta la nuda frequenza degli atti, per indursi una consuetudine, ma vi si richiede, che l'atto, la cui ripetizione lunga dovrà far legge, sia ragionevole, giusto, onesto. Quando dunque quel dominio, e quel patto di prima concessione sono mendaci, il primo atto della prestazione della decima rimane scoverto di titolo, e non può avere altra causa, che la forza, la violenza, o qualunque altra, che da principio fu illecita, o sia divenuta tale nel suo progresso. E conseguentemente la pretesa Consuetudine Leccese manca del suo principio; giacchè gli atti, che inducono una consuetudine, non debbono esser contemplati nel lor corso, e nella diuturnità del tempo, in cui si siano spiegati, ma ben vero nella natura degli atti stessi, cioè, se siano leciti, giusti, onesti.

Quindi hanno avuta ragione gl' Interpreti di distinguere l' oggetto, sul quale può versare una consuetudine. Questo puol essere un affare puramente civile, come sono i modi di contrattare, di succedere. O che si faccia il testamento *calatis Comitiis*, o per mezzo di Notajo, e testimonj. O che ne' contratti intervenga la scrittura a tal modo stipulata, o a tal altro, in tutte quelle

pratiche meramente civili, la morale, ed o il costume in niente vi va interessato; ed è perciò sull' ampia materia, che riguarda tali rami di affari, che può bene la consuetudine spaziarsi a sua voglia.

Ma allorchè l' oggetto della consuetudine versa sulle proprietà degli uomini fisiche, o morali, in tal rincontro dovrà rattenersi tra' cancelli del lecito, del giusto, ed anche del decoro. La pubblica quiete, la decenza, la legge eterna lo richiedono. Quindi nessuna consuetudine ha potuto mai giustificare tutti que' dritti esercitati da' Feudatarj, sino alla metà del secolo passato, che il pudore non permette neppure di rammemorarli. Ricordiamoci di ciocchè si esigeva in Scilla, in Monopoli da' Vescovi stessi, ed in altri feudi del Regno.

Infiniti son gli esempj tra noi, che nessuna consuetudine ha giammai potuto garantire alcun Barone nell' esercizio di qualche dritto proibitivo, nè di verun altro, che si oppone alle proprietà dell'uomo. Delle Regalie non occorre parlarne. I decreti de' nostri Tribunali, e le dichiarazioni del Re nostro Signore sono noti abbastanza.

Se dunque la consuetudine *Jus facit*, e vale a dire, che essa stessa è legge, non vi è bisogno di dir molto, per dimostrare, che dee avere lo stesso carattere della legge, cioè dee versare su di un oggetto lecito, giusto, e che non distrugga la ragione Nella *L.* 2. *C. quæ sit long. Cons.* è scritto: *Consuetudinis ususque longævi non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat, aut legem.* E nella *Nov.* 134. *cap.* 2. *in fin.* vien dichiarato: *Male enim adinventa, malæque consuetudines neque ex longo tempore, neque ex longa consuetudine confirmantur.*

Quella consuetudine Otrantina dunque, che si vuol dare a credere, non è, che un abuso della prepotenza, che per qualunque tratto di tempo si sia esercitato, non potrà mai render lecita una esazione senza titolo.

Nè giova, che il Magistrato l'abbia talvolta decretata, e gli stessi Serenissimi Sovrani ordinata l'esecuzione. Le decisioni del primo, e le Risoluzioni Sovrane sono stati spin-

spinti dalla supposizione della esistenza di una consuetudine, che non è caduta in esame, e della piena proprietà de' Baroni Leccesi su quelle terre feudali, che non ha alcun fondamento. Ogni e qualunque decisione, purchè faccia esempio, *certo judicio & non errore* dee essere proferita. Di quì fu mosso il Vinnio a dire: *Illud majoris partis consensu, & recte receptum est, cum de consuetudine probanda quæritur, necesse non esse probare, eam aliquando firmatam fuisse judicio contradictorio. Inst. §. 9. tit. de jure natur.*

Nella legge 1. *& 2. ff. quando sent. &c.* è provveduto: *Sententia contra jus, & posita in errore juris non est sententia.*

E vie più si rinverrà di essere un sogno la millantata consuetudine Otrantina, guardandola nella deficienza dell' altro carattere, che avrebbe dovuta accompagnarla ed è di non esser generale per tutta la Provincia, ove si pretende di esser nata. È quello, che dee fare maggior peso, consiste nel sapersi, che in que' paesi della Japigia, ne' quali la decima si esige, non ha per oggetto l' identità de' prodotti della terra, nè per alcuni l' intiero territorio vi è soggetto.

Si è già con documento dimostrato, che non si esige decima di sort' alcuna ne' seguenti paesi: Ugento, Sorbo, Calimera, il Contato di Castro composto di undeci feudi, Nardò, che ha nel suo territorio di 70 miglia in giro ventiquattro feudi disabitati, molti paesi dello stato di Alessano, Montesardo, lo stato di Martano, Muro, Specchia de' Preti, Presiccie, Acquarica del Capo, Barbarano, Giuliano, Intino, Iriense, Cursano, Salve, Salignano, Torre Paludi, S. Andrea, li Canulli, li Mancini, Massafra, Martina, che sono in territorio di Taranto, come Fragagnano, ed altri molti, per finirla.

Si è pure documentato, che in que' paesi, che hanno la disavventura di faticar per lo Barone, e pagargli la decima, non in tutt' i luoghi è la stessa. Là si esige per certo genere di biada, e per altro non si esige. Qua gli alberi non sono decimabili, altrove lo sono alcuni. Quì

Quì la decima si paga in natura, in altro paese manufatta. In altri, alcuni terreni dello ſteſso feudo non pagano, e varj debbano pagare, chi ſino alla decima, chi meno.

Certamente vi vuole gran doſe di coraggio a dipingere, come una conſuetudine innanzi al Magiſtrato quella oſſervanza, che non è generale, e non è uniforme ne' ſuoi eſtremi, che avrebbero dovuta coſtituirla.

Per rimuovere il Barone gli oſtacoli, che ſi oppongono a darſi quel credito all' allegata Conſuetudine, che non può darle, ha fatto uſo di un diploma di Ferdinando I. di Aragona del 1466., di una deciſione della Curia di Mons. Cappell. Maggiore per S. Maria della Camera, o ſia Mennano, e propone nello ſteſſo tempo, che se nella Prov. di Otranto ſi oſſervano de' Paeſi eſenti da decima, ſia provenuto per special privileggio loro accordato, documentandolo ſolo per Martina.

In quanto al diploma del 1468. è a ſaperſi, che quattro ſoli Baroni Otrantini per gli soli quattro riſpettivi feudi pretendevano in contraddizione di alcuni, che poſſedevano ne' riſpettivi di loro feudi, e che non erano abitanti di quelli, di eſſer preferiti nelle vendite de' di loro fondi. Si vuole, che la disputa foſſe venuta innanzi a Ferdinando I., e che quel Sovrano aveſſe data ragione a que' quattro Baroni.

Il riferito diploma è ſtato mutuato dagli atti della cauſa della Univerſità di Galatone con quell' Ill. Poſſeſſore difeso da un Avvocato celebre per la ſua prodigiosa memoria, e facondia nel dire. Ora queſto diploma, che, preſcindendo dalla prepotenza del poſſeſſore di Galatone, e l' effervescenza de' talenti del ſuo Avvocato di quel tempo, ha seco tutt' i caratteri di eſſere apocrifo, è piaciuto tanto a miei Avverſarj, che ſe ne han formata una carta di loro proprietà, e ſi son creduto nel dritto d' imbottirla di mille idee, e conseguenze, che non ammette.

Io non intendo di diſputare nè col P. Mabillon, nè col P. Arduino. Ma non poſſo aſtenermi di far avvertire, che

che dà molto da ſoſpettare dell' autenticità ſua l' oſservarſi, che contra lo ſtile de' diplomi di tutt' i tempi vi ſi ragiona in modo, che sembra una allegazione dirett' a difendere, e non a decidere la controverſia.

Molto licenzioso è poi il procedere de' miei dotti Avverſarj in attribuire a tutta la Prov. Otrantina tutto ciocchè il diploma non aſſenta, che pe' ſoli quattro feudi, che ne formavano l' oggetto. Ivi ſi dice: *totum territorium dictorum Caſalium ſpectat ad eos videlicet unicuique ex eis jure proprietarii, & dominii.* E gli Avvocati del Barone non ſon pigri a soggiungervi di lor conio: *e queſto perchè in origine diſabitato, e gli uomini venutivi ad abitarlo, ne acquiſtarono un dominio quaſi utile*: Vi ha il quaſi sangue, il quaſi latte, e non vi è male in quel quaſi utile. Si tratta, che vi s' imbrogliò il Freccia nel deſcrivere i ſuoi ſogni storici.

Nello ſteſſo diploma ſi é fatto dire: *& eſt etiam conſuetum quod quilibet habens poſſeſſiones in territoriis Caſalium prædictorum, tenetur reſpondere Baronibus de certa parte fructuum* . . . . . E nella Scrittura stampata in difesa del Barone si è scritto: *la parola conſuetum generalizza l' idea per tutt' i feudi della provincia, dove tali dritti ſono in oſſervanza, avendoli tutti di una ſteſſa natura.* La conſeguenza è molto più larga delle premeſſe, che ſuggeriſce il diploma. Queſto è un peccato, che l'arte di disputare aborrisce. Ma senza più allungare il discorſo, mi reſtringo a due oſſervazioni neceſsarie ad esporſi a' Signori Miniſtri, che dovranno giudicarne. La prima è, che nel diploma non ſi parla, che di ſoli quattro feudi, e l' oggetto della lite non verſava a determinarſi, se nella Prov. Otrantina vi foſſe la conſuetudine di doverſi preſtar la decima di frutto, e di prezzo a que' Baroni, né se aveſſero essi il dominio pieno delle terre de' di loro feudi, ma ſi trattava della prelazione, che que' quattro Baroni intendevano di esercitare nelle private alienazioni. Queſta prelazione venne accordata. Si die' a credere al Re Ferdinando I. quel pieno dominio, e quella consuetudine, e fu inſerito

ſerito nel diploma ciocchè fu eſpoſto, ſiccome ancor oggi ſi pratica. Ed in conſeguenza conſiſtendo la preſente controverſia nell' eſaminarſi, se vi foſſe la preteſa Consuetudine in tutta la Provincia Leccese, non potrà mai eſſer utile al Marchese di Fragagnano il prodotto diploma di Ferdinando, quando non ſi voglia avere per apocrifo.

La ſeconda oſſervazione conſiſte nel por mente, che nel diploma ſi parla di territorj feudali. Odanſi l' eſpreſſioni ivi scritte: *Quando hujusmodi possessores illorum possessiones aliis vendere intendebunt, vellent* (*Barones*) *ipsas per se capere ex ad feuda reintegrare*. Ed in Fragagnano il territorio non è tutto feudale, ſiccome ſi è abbondantemente dimoſtrato; e perciò in queſta cauſa il dipioma di Ferdinando I. non può giovare al Barone. Eſaminiamo la deciſione della Curia del Cappellan Maggiore.

La Menza Arcivescovile di Taranto litigava cogli abitanti di S. Maria della Camera, o ſia Mennano per la decima della bambaggia. Que' poveri naturali perdettero la cauſa. Il Marcheſe di Fragagnano non ha trascurato di ſervirſi di queſto eſempio in suo favore, ed i ſuoi Avvocati ne hanno traſcritto il ragionamento della Curia. E' buono ad averlo preſente: *Prædia in Provincia Hydruntina poſita præſtationibus decimalibus ſubeſſe pro quovis genere fructuum, nemo eſt, qui neſciat; ad hanc rem opportune allegatæ ſunt literæ Regiæ Ferdinandi I. de anno* 1468; *nec non longæva Conſuetudo antiquitus probata, & ſervata tenaciter, quæ vim Legis obtinet L.* 3. *L.* 9. *quæ ſit longa Conſuet.*

La Curia del Cappellan Maggiore, che ha per oggetto di ſoſtenere, per quanto poſsa, i Regj Patronati, ammise per una verità decisa, che in Provinc. di Otranto tutt' i terreni ſiano tenuti a preſtar decime di frutto, e che ſia una vecchia conſuetudine approvata, ed oſſervata tenacemente, aſſunti, che aſſolutamente non ſon veri. Infatti il Giudice di appellazione, che fu il

Conſ.

Conſ. Coiro non fu di queſto ſentimento, e giuſtificò il ſuo decreto con allegar per ragione, che l'intiero territorio del Caſale di S. Maria della Camera appartenesſe in pieno dominio alla Menza Arcivescovile Tarantina.

Le ragioni propoſte nella ſentenza della Curia nacquero da quel sentimento, che alcuni hanno avuto, ed hanno tutta via sull' indole delle decime, che parecchi Baroni eſigono ne' feudi della Provincia Otrantina, e ſuccede nel Foro ciocchè ſi oſſerva di avvenire in tutt' i procedimenti civili, che ſi trasmettono, come per maſſime, alcune tradizioni, Dio ſa, come nate, ſenza che alcuno ſi dia la pena di rintracciare il fondamento di quella tradizione.

Ed in vero da qual Legge Gotica, Longobarda, Normanna, o da quale Storico aveva rilevato, che i fondi poſti nella intiera Provincia di Lecce foſſero ſottopoſti alla preſtazione delle decime per qualunque genere di frutti? E se Legge, o Iſtoria il dichiaraſſe, ſarebbe una tal dichiarazione contraria al fatto, trovandoſi già provato da Fragagnaneſi, che non tutt' i luoghi di quella Provincia hanno la disavventura di soffrire l'insopportabile peſo di preſtar le decime, e quelli, che vi ſono sottopoſti, non le pagano per tutt' i frutti, e che variano nella quantità, qualità, e modo, per quanto diverſi ſono i Paeſi, che le preſtano; lo che fa vedere quanto ſia pure lontana dal vero la conſuetudine, che nella ſteſſa sentenza della Curia ſi volle tenacemente ſupporre. Quando il Magiſtrato decide, riſcuote omaggio, ed ubbidienza a' suoi decreti. Quando ragiona, ſi agguaglia ad ognuno, che sa usare dell' anima ſua. Non vi ha dubbio, che tutto il raziocinio della riferita ſentenza dovette provenire dalle depoſizioni di quattro teſtimonj prodotti dalla Menza, che fecero eco agli articoli di lei.

Intorno alla ragione propoſta dal Giudice di appello non va eſente da qualche rifleſſione, che la rende di nessun uſo per lo Poſſeſſore di Fragagnano. Non è nuovo, che ne' ſecoli barbarici ſi foſſe un feudo concedu-

to

to in allodio ad una Chiesa, ſiccome avverte il Muratori nella sua diſſertazione II., e tra noi infiniti n' eſiſtevano di tal natura, prima che il Tribunal della Regia Camera colla deciſione generale in occaſione della cauſa del Monaſterio di Montecaſino aveſſe diſtrutto un poſſeſſo tanto anfibologico. Può ſtar bene dunque, che la Menza di Taranto foſſe ſtata un tempo Padrona di tutto il territorio di quel Caſale, come ne dovette dar le pruove in termino.

Si penſi ora, ſe poſſa il Poſſeſſore di Fragagnano adattare a ſe la deciſione della Curia, e l' altra del Giudice di appello. Egli nel termine compilato neſſuna pruova ha fatta del preteſo ſuo pieno dominio ſulle terre di quel feudo, e quando anche gli foſſe riuscito di fare, dovrà reſtringere le sue iſtanze ſulla parte, che ſia feudale, e non già diſtenderle ſul burgenſatico, che quella popolazione non riconoſce, che da Dio, da' sudori de' di loro antenati, e dalle provvide cure del Re, che glielo garantisce.

Vengo a dileguare l' altr' aſſertiva del Barone, colla quale ha ventilato, che que' Paeſi, che non ſono sottopoſti a decime, non lo ſiano, che per privileggi loro da tempo in tempo accordati. Io in altro luogo di queſta mia memoria ho numerati i feudi, che ſono immuni dalle decime; Il Barone allega i privileggi, che ne abbiano, e neſſuno ne ha prodotto. Siamo in un giudizio, e non in una converſazione, che gli ſi ha da credere.

Per onor delle arme, credo io, ha potuto ſolo far produrre il privileggio, che ſi vuole accordato da Filippo Principe di Taranto agli abitanti di Martina. Dio buono, ſi è fatto preſentare, ſenza leggerlo! Ivi ſi rendono immuni i Martineſi per lo spazio di ſole due miglia da cenſo, rendita, e terraggio. Se per queſt' eſpreſſioni ſi voleſſe intendere, che ſi parlaſſe di decime di frutto, e di prezzo, ne avverrebbe, che in Martina, all' infuori di ſole due miglia, dovrebbe quel Duca Poſſeſſore eſiger le decime in tutto il reſtante ter-

ri-

ritorio. Or Martina non è in queſto caſo. N' è eſente per l' intiero ſuo territorio. Le riſpoſte date ſinora al Barone ſull'allegata conſuetudine ſiano coronate da un luogo inſigne del Muratori, il quale nella ſua Dissertaz. 19. ſulle antichità Italiane pagin. 183., dopo aver riferiti alcuni verſi di Guglielmo Pugliese, ſcrive come ſiegue.

Così ſcrive Guglielmo Pugliese nel ſuo Poema, che ſe due, o tre volte ſi pagava dal Popolo qualche ajuto, o in denaro, o in naturali (cioè generi), ſotto nome di conſuetudine ſeguitava poi queſto peſo. Da tali conſuetudini, che non aveano mai fine, niuna Città probabilmente andò eſente, e ſe ne troverà anche a dì noſtri. In tutti i tempi ſi è allegata la conſuetudine, come per avere un preteſto a giuſtificare l'oppreſſione. Paſſiamo ad eſaminare il terzo titolo tanto caro a' Baroni.

CAP. III.

Dell' immemorabile allegato dal Barone.

HO l'immemorabile, dice l' utile poſſeſſore di Fragagnano; giacchè eſigo le decime da tempo, che non vi è memoria d' uomo in contrario. L'antichità del mio poſſeſſo è il miglior titolo del mondo, dal che ne ſuppone un abile, e giuſto, da trasferire il dritto, che da lungo tempo ſi eſercita.

Dopo che ſi è dimoſtrato, che il dominio in tutto il territorio è un delirio, e che le leggi, e la morale innalzano la voce a pronunciare l' inesistenza della conſuetudine, l' immemorabile addiviene deſtituto di forza.

La diſputa, che abbiam per le mani, non cade ſu di oggetti puramente di privata ragione. Il Marchese di Fragagnano poſſedendo quella Terra in feudo, ha il ſuo titolo, ch' è proprio della natura del ſuo poſſeſſo, ch' è la concessione dalla Sovranità, ſenza la quale sarebb' egli un ingiuſto detentore. Ed è dalla qualità, ed origine del ſuo poſſeſſo, ch' egli crede di fluirgli il dritto di eſiger la decima. Ora l' immemorabile dovendo ſupplire ad un titolo, di cui non vi ha memoria, e

che

che solo il lasso del tempo fa supporre, nel nostro rincontro l' immemorabile non è di alcun uso.

Nè potrà giovargli l'oppormisi, che non sia sul possesso del feudo, come Università di beni, che gli si sia mossa controversia, ma sì bene su' dritti, che in lui ne discendano, ed abbia esercitati, mentre sempre la concessione costituisce la sola misura delle prerogative, di cui il Sovrano l'avrà investito, e non mai il solo possesso di quelli, che si trova di aver esercitati, per qualunque tratto di tempo, che si voglia asserire.

E tanto maggiormente risulterà fallace l'allegato immemorabile possesso a costituire un titolo alla esazione della decima, rammentando, che avendolo voluto il prefato Marchese corredare di documento, non ha potuto far uso di carta più antica del 1565., che contiene un istromento tra due privati, ove si parla di decima nell' alienazione di un fondo allodiale (1). Assegnazione di epoca, ed immemorabile si divorano l'un l'altro.

Ma l'utile possessore di Fragagnano è dello stesso avviso. Ed è per tali considerazioni, che ha con tanto vigore spinta innanzi quella concessione delle terre della Japigia vuoto di abitatori in pieno dominio a' Commilitoni Normauni, quella lepida chiamata degli uomini ad abitarle, e quel misterioso patto di prima concessione, cose tutte, che ha proposte, per additare al Magistrato il suo titolo per la esazione della decima in Fragagnano, che que' Greci, e que' Saraceni *in bello capti* ne hanno distrutto tutto il merito.

Io mi son lasciato sedurre dall' accortezza de' miei valorosi Avversarj. Vedendomi cinto di armature corte, mi hanno sfidato colle lunghe. Trovandomi nel piano, mi han trasportato per balze, e dirupi. Io gli ho tenuto il piè fermo. Sian ora compiacenti con me, scendano nel piano, lascino le lunghe, e vengano a combattere con arme corte.

L' Ill. di lor Cliente ha bene la concessione primordiale del suo acquisto di Fragagnano in feudo. L' epoca non è mol-

(1) *Fol.*

è molto lontana da noi, ed il Procurator di lui se ne avvale in altro senso di quello, che debbe avere. Diamo una scorsa sul fato di Fragagnano.

Fragagnano è Casale, anzi è territorio Tarantino. La pruova che se ne ha, non può esser contradetta. Nel 1570 l'Università di Taranto volle fissare il suo catasto, e propose le sue istanze preggiudiziali sulle usurpazioni fatte del suo territorio da' suoi Casalesi, fra quali vi annoverò Fragagnano. Il giudizio fu aperto, e per riconoscere il territorio Tarantino, e fissarne i limiti vi furono due accessi, uno del 1575 del Cons. Scalaleone, e l'altro del 1578 del Cons. Alderisio. Furono tutti intesi i Rappresentanti de' rispettivi Feudatarj, e delle Università interessate. Negli atti si legge la dichiarazione fatta dall' Erario del Marchese di Fragagnano, e dal Sindaco di quella Università. Eccola per intiera.

Die 12 Aprilis 1577 in Terra Marubii comparuerunt Scipio Mele Erarius Fragagnani, & Victorius Canossa Sindacus, & dixerunt coram Domino Francisco Alderisio Reg. Cons. & Comm., & declaraverunt cum juramento, qualiter in causa vertente ad instantiam Univers. Tarenti super verificatione finium, & Confinium, ut in actis, & vulgari sermone dixerunt: Cli essi non hanno che contradire, e si contentano di tutto quello, che si è cercato nella supplica della Città di Taranto (1). Il possessore di Fragagnano fu sempre inteso in tal giudizio, nè mai si oppose. Il giudizio non ebbe il suo fine; poichè Taranto fu dedotta in Patrimonio, golfo, in cui andavano a sommergere le Università più cospicue del Regno al tempo Viceregnale.

Oltre a tal dichiarazione giudiziaria, vi ha il fatto permanente, che l'Università di Fragagnano paga in ogni anno a quella di Taranto il jus fundi in duc. sei. Si replica, che ciò sia per la franchiggia dell' affisa.

A questo equivoco vorrebbe dar luogo il Barone. Ma la denominazione, che ha tal pagamento, e tutte le altre

(1) *Fol.* 33. *ad* 34. *vol.* 3.

tre circoſtanze, che vi concorrono, fanno pruova, che gli annui ducati ſei ſi paghino, perchè Fragagnano è ſituato in territorio di Taranto. La franchiggia dall' aſſiſa, di cui parla il Barone, è utile per ſe ſteſſa alla Univerſità di Taranto, come quella, che influiſce alla concorrenza degli abitanti de' ſuoi caſali a conſumare i prodotti della di lor Madre, ch' è Taranto (1).

Tre altri fatti. Nel 1528 dovettero rifarſi le mura di Taranto. L' Univerſità di Fragagnano, ed il ſuo Barone Deifebo dell' Antoglietta furono chiamati a contribuzione, e furono condannati a contribuire, per la ragione, *quia ipſa caſalia ſunt fundata in agro Tarenti* (2). Negli atti, e libri della Dogana di Taranto vengono deſcritti i confini di ſua giuriſdizione, tra quali è compreſo Fragagnano, e ſi dichiara, che i ſuoi Cittadini vengono trattati, come Cittadini di Taranto, perchè ſituato in territorio Tarantino (3). Sino al 1571. la giuriſdizione civile, criminale, e miſta, e ſino alla Bajulare ſi è eſercitata dal Capitano di Taranto in tutto il tenimento di Fragagnano (4). Tutti queſti fatti dimoſtrano ad evidenza l'unità del territorio tra Fragagnano, e Taranto.

La grazia di Carlo VIII. che oppone il Barone a' documenti ſinora deſcritti, non nuoce a' Fragagnanesi. Nel 1495 ſi vuole, che quel Sovrano a ſupplica de' Tarantini aveſſe loro conceduto il paſcolo di dieci miglia di territorio *de longo a longo*, proibendolo agli altri. Tanto è lontano dunque, ſi dice, che Taranto aveſſe un gran territorio, che per grazia dovette impetrare a poter paſcere cogli animali de' ſuoi Cittadini per la lunghezza di dieci miglia. E perchè Fragagnano ſi trova nella diſtanza di 12 miglia, da ciò ſi conchiude, che Fragagnano non ſia in territorio di Taranto.

Ma è appunto queſta grazia, di cui fa uſo il Barone, che

(1) *Fol.* 17. *ad* 19. *ſuper art.* 3. *& fol.* 10. *ad* 34. *eod.*
(2) *Fol.* 56. *a t. vol.* 7. *& fol.* 60. *ad* 62. *vol.* 2.
(3) *Fol.* 56. *vol.* 2.
(4) *Fol.* 33. *ad* 44. *vol.* 3.

che convince l'unità del territorio tra Taranto, ed i ſuoi Caſali, fra quali Fragagnano. La data della grazia, ch'è del 1495., anteriore al giudizio di fini, e confini, che fu introdotto nel 1570, dimoſtra che ſino al 1495 erano già avvenute le uſurpazioni; e Taranto, chiese tal facoltà a Carlo VIII. ſul ſuo territorio, perchè voll'eſcludervi il paſcolo comune e non già perchè aveſſe voluto il paſcolo ſul territorio altrui. Di più. Contenendo la grazia il permeſſo di pascolare a' Tarantini, colla eſcluſione di altre Univerſità, dimoſtra l'eſiſtenza della promiſcuità tra' Caſali, e la Città di loro made, che non era, che filiale, come che ſurti nel territorio di Taranto.

Si vuol eſcludere ancora l'unità del territorio colla rifleſſione, che oggi Fragagnano ſia un feudo *in capite*, & *a ſe*, la qual circoſtanza produce la qualità del ſuo territorio ſeparato da ogni altro. E non vi è dubbio. Ma queſto ſarà vero dal momento, che fu eretto a feudo quaternato, e da ſe, ed in quanto agli effetti feudali ſoltanto, ma non già che la feudalità abbia diſtrutti tutti quei rapporti, che l'unità del territorio produce, e non offende la qualità di feudo. Ma ſi tranquilli. Or ora ſarà eſpoſta la ſua erezione in feudo, e ne vedremo ampiamente le conſeguenze.

La erezione di Taranto a Principato fu coeva colla conquiſta della Japigia fatta da Roberto Guiſcardo. Cominciò da Boemondo, e finì nel 1462 a Giovannantonio del Balzo, o ſia Urſini.

Negli atti non ſolo non vi ha documento del come Fragagnano ſi trovi in potere della famiglia di Antogliet-to, ma poſto alle ſtrette l'attual utile poſſeſſore, non ſa additarne l'origine, e ſolo di fianco, e deſtreggiando, addita alcune carte, onde traluce, che Fragagnano all'incirca di quattro ſecoli, e mezzo addietro ſia divenuto feudo in *capite Regiæ Curiæ* nell'atto che i ſuoi maggiori l'avevano già poſſeduto, e ſtavanlo poſſedendo, per origine, che di quì a poco ſarà rilevata.

Nè ſi attiene alle carte di tal epoca per trovarvi un titolo, ma ſoltanto accoppiandole ad altre, ne fa uſo o per dimoſtrare la diſabitazione un tempo di Fragagna-

no da lui allegata, o per documentare il vetuſto poſſeſſo di quel feudo in ſua caſa, o per tal altra circoſtanza, che gli è ſembrata di concorrere alla pruova del ſuo aſſunto, che ha fatto naſcere dalla ſtoria poſta in campo de' primi Normanni, della Japigia, e della Conſuetudine, che ha creduto di eſſerne riſultata. Per tali oggetti gli ſi è riſpoſto, per quanto baſtava. Veggiam' ora quanto vi è di preciſo ſulle carte qui mentovate, cominciando con un metodo prepoſtero. Parlerò prima della carta del 1464, e poi delle altre, che la precedettero.

Nel 1462. morì in Altamura Giovannantonio Urſini, che fu l' ultimo Principe di Taranto, che ſi devolvè alla Regia Corte, nè da quel punto fu ad altri conceduto. Si preſentò Nicola Matteo de Nantolio, o ſia dell' Antoglietta al Re Ferdinando di Aragona, ed eſpoſe ch' egli poſſedeva Fragagnano *cum Vaxallis, Vaxallorumque redditibus, cum furnis, & domibus, cum omnibus juribus, & pertinentiis ſuis omnibus ad Caſale ipſum ſpectantibus, & pertinentibus*.

Quel Sereniſs. Re glielo confirmò *& quatenus opus de novo* glielo conceſſe colla ſeguente clauſola: *quatenus ad eum melius ſpectant, & in illius poſſeſſione, ſeu quaſi hactenus fuit, & in præſentiarum exiſtit*. Oſſerviamo qual origine l' Antoglietta di quel tempo aveſſe data al ſuo poſſeſſo di Fragagnano. *Sane* (ſi diſſe nel privileggio) *pro parte Magn. Nicolai Matthei de Nantolio de Civitate noſtra Tarenti noſtri dilecti fuit maj. nuſtr. reverenter expoſitum, & humiliter ſupplicatum, quod cum utpote ex ſucceſſione paterna, & aliter ex ſucceſſione Ill. qu. Joannis Antonii de Urſinis Tarenti Principis habuerit, & poſſideat Caſale Fragagnani de Prov. Terræ Hydrunti* (1).

Due idee offre la ſuddeſcritta conceſſione. La prima è, che Fragagnano ſino alla morte di Giovannantonio Urſini avvenuta nel 1462 non foſſe, che un ſuffeudo.

Che

(1) *Pol.* 11. *&* 12. *vol.* 8.

Che non foſſe feudo, il dimoſtra la conceſſione, che ne chieſe. Che non foſſe allodio, lo dice l' eſpoſto di Nicola Matteo, che vi poſſedeſſe caſe, forni, e rendite *cum Vaxallis*. Dunque era un ſuffeudo. Come altrimente poteva Nicola Matteo poſſeder Fragagnano *ex ſucceſſione paterna, & aliter ex ſucceſſione Joannis Antonii de Urſinis Principis Tarenti*? Queſta prima idea produce la dimoſtrazione, che calzano aſſai bene le pruove date da' Fragagnaneſi ſull' unità del territorio tra Fragagnano, e Taranto.

La ſeconda è, che la carta di Ferdinando di Aragona è quella ſola, che può chiamarſi carta d' inveſtitura di Fragagnano in feudo *in capite, et a ſe*. Qualche altra, che foſſe anteriore, non vuole, e non può additarla il Barone. Stiamo a queſta. Quali dritti gli conceſſe Ferdinando? Fu chieſto, che ſi voleva Fragagnano in feudo *cum Vaxallis, furnis, et domibus, Vaxallorumque redditibus, cum omnibus juribus, et pertinentiis ſuis ad Caſale ipſum ſpectantibus, et pertinentibus*. Il Re riſpoſe col ſuo privileggio: *quatenus ad eum melius ſpectant, et pertinent, et in illius poſſeſſione in præſentiarum exiſtit*.

E vale a dire, che gli laſciò quelche aveva avuto al tempo, che l' ottenne in ſuffeudo. Il Principe di Taranto, che non ebbe, nè mai eſercitò dritto di decimare, non potè dunque concedergli quello, che non aveva. Infatti Niccola Matteo eſpoſe, che vi poſſedeſſe forni, caſe, e rendite di Vaſſalli. Se parlò di caſe, e forni, ch' erano molto piccioli oggetti, non avrebbe traſcurato di annoverarvi le decime, ſe le aveſſe poſſedute.

Non regge il Barone a tanta evidenza, e mi rimanda a' primi Normanni colla ſtoria tanto a lui cara, ſuggeritagli dal proprio intereſſe. Il Principe di Taranto, e' dice, ebbe quel territorio in pieno dominio, e coloro che lo coltivavano, erano a lui redditizj. Fragagnano ch' era parte del ſuo demanio, fu ſubinfeudato, ed il ſuffeudatario, concedendo i terreni a quei Naturali, gl' impoſe la decima di frutto per canone, e di prezzo per laudemio.

E soggiunge di non esser vero, che il Principe di Taranto non avesse mai esatta la decima in contesa, credendo di poterne dar la pruova con un documento estratto dal grande Archivio, che fu letto in Ruota al momento della parlata, e poi si è presentato. Il prefato documento esibisce il seguente fatto.

Volle la Regia Corte al tempo degli Angioini far fare una perquisizione de' delitti, che venivano esercitati in Taranto, e fra gli altri venne annotato così: *Item habet Reg. Curia in eadem Terra Tarenti jus Curatoriæ, & terragiorum, quæ valere possunt per annum secundum temporis qualitatem, quando plus, quando minus ad salmam generalem de tuminis octo per salmam.*

Salma frumenti octo.

Hordei octo.

In effetto di tal documento conchiude il Barone di non potersi dubitare, che il Principe di Taranto esigesse la decima, proponendo, che tanto significa quel *jus Curatoriæ, & terragiorum*. Non vi è dubbio, *quod volumus, facile credimus*.

Io ho già precedentemente dimostrato, che la Japigia fu l'ultima ad esser conquistata da Roberto, dopo le altre due Puglie, la Calabria, e la Sicilia. Ho pure dimostrato, che lo stesso Roberto istruito dall'anarchia succeduta dopo la morte di Guglielmo, Drogone, ed Umfredo, per la divisione della Daunia, non volle concedere un palmo di terreno a' suoi Officiali, che non rilevasse da lui, ed in feudo con giuramento di fedeltà, e sia del servizio. Questa storia, che non giace più sotto la polvere, come per lo passato, smentisce quel pieno dominio attribuito al Principe di Taranto.

Nè perchè avesse dovuto avere un demanio a lui redditizio, portà dirsi, che Fragagnano ne fosse una parte; che la sua subinfeudazione fosse coeva alla concessione di Taranto fatta da Roberto, che il sufeudatario ne avesse conceduto i terreni a quei naturali, e gli avesse imposta la decima. Queste son tutte pure assertive del

Ba-

Barone, alle quali reſiſte apertamente la Storia delle conquiſte fatte da' Normanni tra noi.

E vieppiù ſi trovano ripugnanti le ſummentovate aſſerzioni, allorchè ſi riflette, che ſe voleſſe ammetterſi, che Fragagnano foſſe ſtata parte del demanio del Principe di Taranto, dovrebbe tutto il territorio Fragagnanese eſſer feudale, lo che non è, per quanto ſi deſume dalle iſtanze, e da' documenti ſteſſi prodotti dal Barone, siccome a ſuo luogo ſi farà palese. O pure avrebbe dovuto reſtrigerſi la preteſa decima ſul feudale, dove chè il Barone vuol eſigerla ſu terreni, ch' e' crede feudali, e ſu quelli, ch'egli ſa, ed ha dichiarato di eſſere allodiali.

Relativamente al *jus Curatoriæ*, *& terragiorum*, che il Barone caratterizza per decima, più riſpoſte ho io, ch' eſcludono una interpretazione tanto ſmodata. Il frumento, ed orzo, che ſi eſigeva *ad ſalmam generalem*, aveva due titoli, cioè di terraggio, e di Curatoria. Dilucidiamo queſt' eſpreſſioni, che ſono interamente Siciliane,

In quell' iſola la parola ſalma dinota una misura di terra, ed una miſura di generi. Quella di terra è lo ſpazio quadrato di ſedici moggia. L' altra di generi è di due ſorte. Una ſi dice ſalma generale, ed è formata di 16. tomoli di rotoli 16. per ogni tomolo. La seconda è denominata ſalma groſſa, e riſulta da tomoli venti di rotoli 16. pure per ogni tomolo.

I Tarantini dunque pagavano tomoli otto di grano, ed altritanti di orzo alla ſalma generale, cioè di rotoli ſedici per ogni tomolo, e ciò per ogni ſalma di terra, cioè per ogni quantità, che foſſe ſtata di ſedici moggia. Queſta preſtazione ſi denotò per *jus Curatoriæ*, *& terragiorum*. Queſta è la decima, che io eſigo in Fragagnano, dice il Barone. Non é queſta la decima, dicon meglio i Fragagnaneſi. Quel *jus Curatoriæ* é la cuſtodia de' ſeminati inſino al raccolto. Quel *jus terragiorum* poi ogni altro potrà eſſere, che decima. La decima naſce dal quantitativo de' prodotti. Il terraggio ſi paga ſe-

secondo la misura delle terre. Dunque quel *jus terragiorum* o era estaglio, o dazio.

Le Dogane erano principalmente destinate per l'adoamento militare, e comprendevano tutte le rendite del Fisco. Quando il primo Re Ruggiero privileggiò i Beneventani, racconta Falcone di Benevento *ad annum* 1137. che gli rilasciò *fidantias*, *terraticum*, *erbaticum*, *carnaticum*, *vinum*, *olivas*, *tam Ecclesiarum*, *quam civium*. Ed il Pecchia lo avverte. Il *terraticum* pel sementare (dic'egli), ed il *carnaticum*, *vinum*, *olivæ* s'intendono pe' dazj sul vino, sull'olio, sulla carne. *Dissertaz. II. §. delle Colte.*

E che per Taranto fosse stato un dazio, ben il conferma l'osservarsi, che precisamente del *jus Curatoriæ*, *& terragiorum*, non se ne parlò più fin da' tempi Angioini, in cui variò il sistema delle Dogane, come avverte il Moles *dec. §. 6. memb. 1. n.* 10. 11. Ed i Fragagnanesi colle copie delle alienazioni di terreni fatte in Taranto da due secoli, e mezzo a questa parte, hanno data la pruova, che i terreni Tarantini si son sempre alienati liberi, e franchi da tutti que' pesi, che potessero far congetturare una prestazione di decima.

Finalmente, se voglia supporsi, che quel *jus Curatoriæ*, *& terragiorum* indicasse prestazione di decima, non di meno rimane scoverto l'assunto del Barone relativo alla decima di prezzo. Egli nessuna prestazione potrà mai indicare fatta da Tarantini a' Principi di Taranto, o alla Reg. Corte, che potesse fornir l'argomento di essersi pagata giammai da Tarantini la decima di prezzo; e perciò crolla da' suoi fondamenti il sistema di decima di frutto in luogo del canone, e di prezzo per laudemio. Proseguiamo la storia di Fragagnano, dando un passo indietro.

Per riparare il Barone alle triste conseguenze, che sorgono contra la sua causa dalla carta di Ferdinando di Aragona, ha prodotto una particola estratta dal Cedolario della Regina Giovanna II., donde apparisce, che nel 1415 si appose per Fragagnano la seguente dichiarazione: *Casale Fragagnani, quod est Domini Gulielmi de*

Nan-

Nantolio reductum eſt ſub ſervitio unius ensis. La ſteſſa eſpreſſione ſi legge notata al tempo di Alfonso di Aragona nel 1422.

Di quì ſi trae l'argomento, che al tempo di Ladislao foſſe ſtato Fragagnano eretto in feudo *in capite*, *et a ſe*, e non già a quello di Ferdinando di Aragona.

Quando ciò foſſe vero, la cauſa dell' Ill. Poſſeſſore di Fragagnano non addiventa migliore, anzi deteriora. Nella carta di Ferdinando I. vi si ritrova, che poſſedeſſe forni, caſe, e vaſſalli, ma nella dichiarazione contenuta nel cedolario di Giovanna II. neſſuno dritto vi ſi dichiara.

Ma pure nella storia di Fragagnano ſi ritrova la ſpiega delle parole del Cedolario del 1415. Mentre governava Ladislao, Ramondello del Balzo Urſini allora Principe di Taranto non fu fedele al ſuo Re. Il suo animo baldanzoſo, e torbido fè meritargli la confiſca de' beni, ed il Principato di Taranto ritornò alla Regia Corte. L' Autore della Storia Civile ha conſervato queſto avvenimento *lib.* 14. *cap.* 6., *et lib.* 15. *cap.* 2. Il ſervizio dunque, che avrebbe dovuto prestarſi al Principe di Taranto da' ſuoi ſuffeudatarj, per doverſi poi dal ſubinfeudante preſtare al Sovrano, cambiò di modo, e di mano, e dovette notarſi ne' libri del Cedolario il Poſſeſſore di Fragagnano nel ſervizio, da preſtarſi a direttura, che fu ridotto *ad ſervitium ensis*, cioè a dover di perſona intervenir alla guerra. Non può dunque il Poſſeſſore di Fragagnano trarre alcun profitto dal Regiſtro del Cedolario di Giov. II., per rendere plauſibile l' abjura, che vorrebbe fare della carta di Ferdinando di Aragona.

Non increſca a ſentirſi il reſto della ſtoria, che riguarda il fato di Fragagnano, che conferma la verità delle coſe finora diſcuſſe.

Alla morte di Ladislao, ſi trovò ancora trapaſſato il fellone Ramondello Principe di Taranto. Suo figlio Giannantonio ſi rappattumò colla buona Regina, e fu reſtituito al figlio quelchè era ſtato tolto al Padre. Ritornata Taranto alla prima infeudazione, ritornò nell' in-

tiero ſuo ſtato, e conſeguentemente il Suffeudatario di Fragagnano tornò alla primiera ſoggezione al feudatario principale; tanto è vero, che a morte del prefato Giovan Antonio Urſini, ebbe biſogno il Poſſeſſore di Fragagnano di eſporlo al Re Ferdinando, e ne ottenne quella carta, di cui ſi è tanto ragionato, per eſſerſi il Principato di Taranto devoluto alla Regia Corte, e da quel tempo non fu più infeudato. Veggaſi il citato Autore della Storia Civile *lib.* 15. *cap.*

Non è di minor leggerezza la pruova, che ſi fa ſorgere dall' altra carta di Ladislao, colla quale il Barone vuol appoggiare la ſua aſſerzione, che Fragagnano foſſe vuota di abitatori. Ivi ſi legge: *Caſtrum Fragagnani taxatum uncia una: Univerſitas, & homines Caſtri Fragagnani facti ſunt immunes & franci ab omnibus ſolutionibus collectarum, ut rehabitetur uſque ad annos quinque* (1).

Queſto documento pruova il contrario di quel che aſſume il Barone. L' Univerſità, e gli uomini di Fragagnano ſon dichiarati franchi per cinque anni dal pagamento delle collette. In quell' atto dunque Fragagnano era abitato; dappoichè all' Univerſità, ed agli uomini, ch' erano eſiſtenti, fu diretta l' immunità, e non già a quella Univerſità, ed a quegli uomini, che dovevano ripopolarla, e formarne una Univerſità. Si volle dunque con quella eſenzione render più piena quella popolazione, ch' era ſcarſa; ed infatti tra lo ſpazio di cinque anni può la gente di un Paeſe eſſere aumentata, ma non già tra tal tempo renderlo abitato, quando ſia aſſolutamente deſerto.

Eppure quando anche il ſuo ſentimento foſſe vero, non gli giova, anzi gli nuoce. Se al tempo di Ladislao Fragagnano foſſe ſtata vuota di abitatori, ed il privileggio le ſi foſſe accordato, acciò veniſſe riabitata, non può negarmiſi, che prima di tal epoca aveſſe la ſua popolazione; altrimenti come poteva dirſi nella carta di eſenzione: *ut rehabitetur*? Qual' è dunque quel tempo, in

(1) *Fol.* 41. *ad* 42. *a t. vol.*

in cui dovrà crederſi Fragagnano priva di abitatori? Il Barone è incoſtante nel deſignarlo, e qualunque ne aſſegna, ſi trova innanzi altiſſime Montagnie impoſſibili a ſormontarſi. Di quì a poco ſe ne farà lo ſperimento. Tanto è vero, che mentr' egli pretende, che all' età di Ladislao Fragagnano foſſe disabitata, io trovo, che al tempo di Roberto di Angiò cioè nel 1328. quella Univerſità è taſſata per oncie otto, tarì 13. e gr. 15. (1). Inſiſte ancora a far credere, che negli anni 1615, 1617, 1638, e 1666. Fragagnano foſſe ſtata disabitata. Un ſuo antenato all' incontro pagò nel 1666 il rilevio al Fiſco, che venne tra gli altri corpi liquidato ſulla rendita della piazza, Bagliva, e del Vaſſallaggio. Il terreno nudo di abitanti, non dà queſti generi di rendita. E nella numerazione del 1669 ſi trovò Fragagnano fiſſata in fuochi 73. Saturno non divorava così ſollecitamente le pietre, come il Procuratore del Marcheſe di Fragagnano divora quella popolazione.

I miei avverſarj diriggono i di loro ſforzi a ricercare un epoca, in cui poteſſero far credere Fragagnano una volta diſabitata, per trovare un principio, che giuſtificaſſe la pretenſione del Poſſeſſore di eſſer feudale tutto il territorio di Fragagnano, e da ciò farne derivare il dritto in lui di decimare in tutta la ſua eſtenzione, come da lui con tal legge conceduto a' nuovi venuti. Io ſebbene in quello, che ho finora ragionato, aveſſi abbaſtanza dimoſtrato in quanti paralogismi è involuto queſto di loro aſſunto, nondimeno vò chiamargli ora ad una diſcuſſione, il di cui riſultato metterà la cauſa de' Fragagnaneſi al di ſopra di qualunque attacco. Si tratta di puri fatti, ove le congetture abbellite da fraſi non hanno luogo. Io ſul fantaſma della feudalità dell' intiero territorio di Fragagnano confuterò i miei Avverſarj colle ſcritture ſteſſe del di loro Illuſtre Cliente. E parlerò delle prefate ſue ſcritture, ſenza ſerbare ordi-

 ne

(1) *Fol.*

ne di tempo, e come mi vengon per le mani. La cronologia m' imbarazzerebbe di vantaggio.

Il volume ſeſto degli atti della preſente cauſa contiene le copie, e fedi *inter cetera* di ſeſſanta iſtromenti, che cominciano dal 1768 a queſta parte, da quali appariſce, che i Baroni di Fragagnano han conceduto in Emfiteuſi a diverſi di quegli abitanti varj pezzi di terreni, eſprimendo, e dichiarando la qualità loro burgenſatica. Vi ſi pattuì il canone in denaro, ſi annunciò ſottopoſto al peſo della decima alla Camera Baronale a titolo di jus feudale (1).

E ad intelligenza di ciò è da notarſi, che il Barone nel 1769. a 30. di Settembre in un iſtromento di conceſſione chiama la ſua Maſſeria dell' Imbratta burgenſatica, e dice di poſſederla franca, e libera da qualunque cenſo, peſo, e ſervitù, e di quella maniera, che ſi poſſedono i terreni de' vignali di queſti naturali. Dunque i vignali ſi poſſedono da' Cittadini in burgenſatico, in pieno dominio, ed allo ſteſſo modo, che il Barone poſſiede la Maſſeria nell' Imbratta.

Da queſti ſoli iſtromenti, che ſi ſon potuti avere abbiamo già il burgenſatico, che poſſede il Barone. Al ſuo dee unirſi l' altro de' vignali, che poſſedono i particolari, che ſon pure burgenſatici, ſiccome lo ſteſſo Barone gli ha dichiarati ne' ſuoi pubblici iſtromenti. Ma tal ſua confeſſione non ſi legge ne' ſoli diviſati ſuoi contratti. Ve ne ha delle più ſonore.

Nell' ultimo rilevio incaſſato al Fiſco nel 1784 vi ſi riferiſce la rendita de' beni burgenſatici della caſa baronale nella decima riſcoſſa (2).

Nel cataſto del 1741 formato in Fragagnano il Barone rivelò il ſeguente articolo: „Il jus della devoluzione de' „ territorj ſiti in feudo, che reſtano incolti per tre an- „ ni, purchè però ſiano ſtati antecedentemente conceſſi „ da

(1) *Fol.* 1. *ad* 148. *vol.* 6.
(2) *Fol.* 114. *ad* 116. *vol.* 4.

„ da esso Marchese, o da suoi antecessori " (1). Prima che si passino a rivista le altre carte, deduciamo una conseguenza; che produce la descritta rivela. Dunque non tutt' i terreni posseduti da Fragagnanesi sono stati conceduti dal Barone a que' Particolari; e perciò non è vero, che tutto quel territorio sia feudale, e che que' Cittadini riconoscano tutti il di lor possesso dal Barone. Passiamo innanzi.

Nel relevio del 1666. fu dichiarato, che la Masseria denominata Musellaggio posseduta dal Barone non sia tutta feudale, e che una parte di quella appartenga, e sia redditizia al Capitolo di Taranto (2). Quella Chiesa è più antica della erezione di Fragagnano in feudo, e della venuta de' Normanni.

L' Università possiede il suo demanio indipendentemente dal Barone, denominato le Jostine. Non si è osato mai pretendersi, che appartenesse a lei per concessione Baronale (3).

Nel 1565. e 1570. si osservano stipulati tra particolari di Fragagnano due istromenti, da' quali apparisce la vendita di alcune terre, come padroni diretti, che vi si dichiarano (4). Quest' istromenti gli ha prodotti il Procuratore del Barone.

Nel 1767. il Genitore dell'attual Barone vendè una casa, che la dichiarò franca da ogni peso, all' infuori della decima di prezzo ne' casi di alienazione, che disse dovuta alla Camera Baronale (5). Addio carlini quattro per ogni casa, che fumichi, addio concessione, e canone per lo preteso dominio del suolo.

Mi arresto quì, per non andar all' infinito. Intanto non vi è bisogno di rilevarne le conseguenze sfavorevoli al-

(1) *Fol.*
(2) *Fol.* 161. *ad* 170. *vol.* 6.
(3) *Fol.*
(4) *Fol.* 118. *ad* 119. *vol.* 2.
(5) *Fol.* 49. *ad* 50. *& fol.* 59. *ad* 75. *vol.* 7.

le istanze del Barone, che sorgono da' fatti finora accennati. Stami permesso di presentarne sole due. Dunque due qualità di territorio s' incontrano in Fragagnano: Burgensatica, e Feudale. Il Barone col fatto suo, e colle proprie sue dichiarazioni le ha ammesse ne' relevj, nel catasto, ne' suoi contratti; e conseguentemente è d' avers per un puro sogno ad imitazione di quello di Scipione quel pieno dominio sull' intiero territorio dato da Roberto a' suoi Commilitoni, quella mancanza totale di abitatori, quella caritatevole chiamata de' medesimi ad abitarlo, e quello specioso patto di prima concessione.

La qualità burgensatica è l'effetto del dominio de' particolari indipendente dalla pubblica autorità, che la sopravvenuta concessione in feudo non ha alterato. Nè trasportandosi di un Paese all' altro, gli uomini perdettero il dominio de' di loro fondi.

Qui il Barone mira intorno a se, si vede i panni stretti addosso, e propone finalmente, che la sua esazione della decima di frutto, e di prezzo derivi dal suo jus feudale, che dice di avere e di dover esigerla sul feudale, e sul burgensatico. Benedetto Dio, che gli è uscito di di bocca. Questo preteso jus feudale non può derivare dalla concessione generica in feudo, ma richiede una concessione specifica, che i feudisti disegnano colle parole *sub verbo signanter*. L annoverarsi fra' dritti Baronali una esazione su di un fondo burgensatico, che rimane tale in sua natura, non è, che una regalia, e le regalie non si concedono col semplice atto della infeudazione. Le prammatiche, i multipiici Reali Rescritti, le decisioni della Regia Camera, e del S. C., ed i sentimenti de' più rilasciati Controversisti sono uniformi nel dichiarare una tal disciplina, che i Magistrati stann'occhiuti a farla osservare, dal che l' osservanza contraria sovvertirebbe i rapporti delle pubbliche, e private cose.

Io fin quì non ho fatto altro, che distendere sopra una tela, come a quadro, tutt'i fatti, che concorrono nella presente causa, e gli ho soltanto di quando in quando

do ſpruzzati di qualche rifleſſione, che la di lor natura ſuggeriva. Mi rimane ora a raccorre, come in un pugno tutte le conſeguenze, che ne fluiſcono favorevolmente a Fragagnaneſi, e rilevare l' origine infetta, onde ſia provenuto nella Japigia l' abuſo della eſazione della decima di frutto, e di prezzo, perchè poſſa il Tribunale della Reg. Camera inibirne la continuazione nel feudo di Fragagnano.

CAP. IV.

Sentimenti, e conseguenze, che derivano in favore de' Fragagnanesi da' fatti sinora analizati.

SI è dimoſtrato cogl' Iſtorici ſincroni, che conquiſtataſi la Daunia da Drogone, Umfredo, e Guglielmo Braccio di ferro, fu tripartita, e ciaſcuno de' tre fratelli n' ebbe la ſua parte, ſenza che l' uno la rilevaſſe dall' altro. Che Roberto Guiſcardo, dopo la morte de' tre riferiti ſuoi fratelli conſanguinei, conquiſtò prima la Calabria, indi la Sicilia per mezzo di Ruggiero ſuo minor fratello, dipoi il reſto della Peucezia, ed in ultimo luogo la Japigia, e la ſola Bari, che rimaneva ad eſſere espugnata nella Peucezia. Che dopo la conquiſta della Calabria, indoſſandoſi la beretta, e la veſte Ducale, diſtribuì le terre a' ſuoi Commilitoni in feudo, che gli ſi ſottopoſero col giuramento della fedeltà, e del ſervizio, ed il primo fu Boemondo ſuo figlio inveſtito del Principato di Taranto.

Con la deſcritta storia de' primi paſſi de' Normanni in Puglia, rimane dunque dimoſtrato, che dee aſſolutamente riputarſi un errore, che i Commilitoni di Roberto teneſſero le terre loro aſſegnate nella Japigia in pieno dominio; dappoichè ne provverrebbe l'aſſurdo, che debba crederſi accaduto per le terre della Japigia aſſegnate in feudo quello, che in neſſun modo accadde per la Daunia, ove l' un Commilitone non rilevava dall' altro, e riconoſceva

ſceva da ſe il ſuo poſſeſſo, lo che diſtruggerebbe le idee, e la pratica ricevuta in Puglia fin dalla prima introduzione de' feudi fattavi da' Normanni.

Colla medeſima ſtoria alle mani ſi è dimoſtrato pure, che i Greci, e Saraceni non furono diſcacciati dalla ſola Japigia, perchè ivi ſoltanto eſiſteſſero, ma che lo furono principalmente dalla Sicilia, dalla Calabria, e da tutte le altre parti delle tre Puglie, che tenevano occupate. E conſeguentemente rimane dimoſtrato di doverſi aſcrivere ad effetto di fantaſia riſcaldata quel volersi dar a credere, che quantunque le ſteſſe circoſtanze foſſero concorſe nel conquiſtare la Sicilia, la Calabria, e le tre Puglie, la ſola Japigia ſi rinveniſſe vuota di abitatori, e che i Conceſſionarj delle terre ve li chiamaſſero col patto di quella prima conceſſione, come ſe gli uomini poteſſero crearſi a guiſa delle immagini poetiche. Nè può dirſi, che non tutta la Japigia ſi trovaſſe vuota di popolazione, ma in alcune ſue parti ſoltanto, mentre anche queſta reſtrizione mentale ſi trova in oppoſizione cogli altri luoghi delle altre Provincie conquiſtate, e ſpecialmente colla Daunia, i di cui vaſti terreni erano all' intutto ſpopolati, e tuttavia pur ſono.

Si è medeſimamente provato, che i Normanni di niente aggravarono i popoli conquiſtati. Riſpettando in eſſi le leggi, le coſtumanze, e le proprietà, che loro laſciarono intatte, gl' impoſero ſoltanto il ſervizio militare in guerra, ed il tributo in pace. E conſeguentemente i particolari continuarono ad eſſere pacifici poſſeſſori de' fondi, che gli foſſero appartenuti.

E ſi è parimente dimoſtrato, che al tempo de' Barbari, che vennero dal Settentrione a dividerſi l' Impero di Occidente tre generi di perſone, e di poſſeſſori ſi trovaron fiſſati in Europa.

Altri eran nobili, cioè poſſeſſori di feudi, e ſuffeudi, che con giuramento ſi obbligavano verſo il Concedente alla fedeltà, ed al ſervizio in tempo di guerra.

Altri eran ſemplici cittadini, e poſſeſſori di allodj, che formavano l' Univerſità, e queſti eran ſottopoſti alla pre-

prestazione del tributo, ed in tempo di guerra del servizio, da contribuirlo al possessore del feudo, o del suffeudo, che si trovassero ad abitare.

Gli ultimi finalmante eran quelli, che pres' in guerra divenivano servi, o che liberi si dassero in servitù, per sostener la vita, ed aver protezione. Delle volte cosiffatti uomini andavan compresi colle terre stesse, di modo, che nelle antiche carte di concessione a noi pervenute, anche di donazioni fatte alle Chiese da Sovrani, da Dinasti, o da privati stessi spesso vi s' incontra l' espressione: *cum decem, viginti, quadraginta villanis*:

A tal genere di persone non era permesso l' onor delle armi, e di servire in guerra. Se niente possedessero, dovevano servire colla persona in ministerj bassi, e venivan designati col nome di angarj. O si trovassero ad esercitarsi nella coltura di terreni, e questi, se ne avessero posseduti in proprio, eran tenuti di prestare al di loro Signore certa competente quantità de' frutti, che producesse la di loro terra, o il di lor bestiame, o il Signore gli concedeva terreno a coltivare, ed eran obbligati a contribuirgli, fino alla metà delle produzioni di ogni genere, comechè la moneta era una merce rara a quel tempo, onde sursero in Italia, e tra noi i contratti a socida, siccome ne attesta il Petrarca in una sua canzone.

La descritta distinzione di persone, e di possessori fu, fino alle Costituzioni di Federico II. in cui fini, comune, ed osservata in Italia e tra noi, in Francia, ove durò un poco più a lungo, in Germania, ed in Inghilterra, siccome lo attestano il Muratori, il Giannone, il Pecchia, il Montesquieux, il Robertson, lo Struvio, e l' Emeccio, ciascuno per la propria Nazione. Ed è notabile, che alla distruzione della descritta servitù cominciò tra noi ad innalzare la sua voce il gran Federico II, siccome apparisce da varie sue Costituzioni.

Non incresca a conferma di quanto qui ho proposto, che io produca due luoghi del laboriosissimo Muratori tratti dalla disertazione XIV. delle sue antichità Italiane, e

dall' altra dello ſteſso numero della ſua grand' opera *Antiquitates medii ævi*.

Per tanto (ſcrive nell' Italiana) *chiunque metteva servi a lavorare qualche sua Corte, Maſſa, o podere, poteva riscuoterne tutte le rendite, con provveder ſolamente quegli uomini di vitto, e veſtito, e lasciar loro il peculio. Altri Padroni più indulgenti soleyano taſſare quanto di grano, e di altri frutti dovea pagarſi a lui dal ſervo Agricoltore. Se ve n' era di più, tornava in utile, o vantaggio di eſſo ſervo.*

Inſigne, e curioſa è quella ſentenza dell' Arciveſcovo di Milano, che lo ſteſso Muratori ci ha tramandata, come in appendice alla ſua citata diſſertazione latina, che riſchiara molto il noſtro propoſito.

Il Monaſtero di S. Ambroſio di Milano aveva ricevuto in dono un pezzo di terreno vicino al Lago di Como co' ſervi aſcritti. Venne in teſta al Padre Abbate di coſtringere que' poveri coloni a coſtruirgli una barchetta, per dimenarſi in tragitto per lo Lago di Como. Vi ſi oppoſero i Coloni, e la conteſa andiè innanzi all' Arciveſcovo, il quale preſe informazione, inteſe le parti, e decretò contra il Reveren. Abbate, ordinando, che que' coloni, gli preſtaſſero soltanto: *denariorum lib.* 3, *frumenti ſextaria* 12., *casei libras* 30. *pullorum paria* 30, *& ovas* 300. Era ben ghiotto di frittelle quell' Abbate. Benedetti i Padroni Otrantini, che non eſigevano da' di loro ſervi coloni, che frumento, avena, e cipolle.

Lo ſteſſo Muratori nella precedente diſſertazione 13., in cui parla degli uomini liberi, e degli Arimanni ſcrive a carte 99. *Se talun chiede qual ſorta di uomini foſſero coſtoro, il Bignon nelle note a Marcolfo gli riſponderà: Arimania hoc pro familia uſurpatur. Sane eo nomine ſervorum, ſeu Colonorum ſpeciem ſignificari. Ma che gli Arimanni foſſero ſervi o coloni, poſſiam negarlo, come apparirà fra poco, che quel dotto Scrittore non colſe nel punto.*

Ed

Ed immediatamente a carte 102. foggiunge : *Vi erano dunque ville , i cui campi parte erano posseduti dagli abitanti con titolo di arimannia , e parte a titolo di livello. Questi pagavano censo al diretto Padrone , quelli con peso più nobile doveano servirlo alla milizia.*

Si potrebbe dubbitare , se tra noi vi fossero stati que' servi , ch' erano in Italia , in Francia , ed altrove . Ma questo dubbio potrà proporsi o da chi abbia un contrario interesse a questa causa , o da chi sia digiuno della nostra storia . Non vi è nostro Storico , che non parli de' servi coloni , e degli angarj de' tempi Normanni . A minorar la noja di chi legge , e di chi scrive , siami permesso , che io esibisca un bel luogo del nostro giudizioso Pecchia , che convince di verità l' esistenza tra noi de' servi coloni summentovati .

Che altri però non si dia a credere , che i naturali de' luoghi sottoposti al Baronaggio fossero della condizione de' servi . Replico , che quì non eranvi feudi oblati , sicchè l' antica padronanza assoluta fosse passata in giurisdizione patrimoniale ; nè Ruggieri permise , che i suoi Baroni facessero altrettanto , quanto facevano in Francia i Signori sopra i loro sottoposti : Eranvi gli obbligati per contratti livellarj , eranvi i Villani , per lo più Greci , e Saraceni , ma non eran questi , che componevano le Università del Reame . Dissert. 2. tit. delle persone. Quindi s' intendono le voci de' Siciliani riferite da Ugone Falcando contra Lavardino , il quale intendeva esigere dagli abitanti del suo feudo varie prestazioni , come si è veduto , che si esigevano da quel buon Padre Abbate ; e gli replicarono : *Græcos , & Saracenos solvendis redditibus , annuisque pensionibus obnoxios.*

Non è da trascurarsi un bel monumento trasmessoci dal Muratori nella cit. sua dissertaz. XIV. latina . Nella cronaca di Leone Marsicano vi trovò scritto ciocchè siegue . *A Daniele quodam Tarentino donatas fuisse Cassinensi Cœnobio quasdam terras , quarum posteri servi suo quoque tempore , idest circiter annum 1100. supererant ; unde alt nonnullis nostrorum nunc putant de prædictis ejus-*

dem Daniel ſervis, eos, quos hodie habemus, famulos propagatos. Anche ſino ad anni addietro i Caſſineſi han poſſeduto terre nelle vicinanze di Taranto.

Qui cade a propoſito di rilevare una manifeſtamente erronea aſſerzione, ed inſieme aſoluta contraddizione contenuta nell' allegazione degli Avvocati del Barone. A carte 35. e 36. hanno ſcritto, che il feudo di Fragagnano ebbe origine da' Normanni, con eſserſi conceduto in feudo i terreni, egualmente, che le perſone colle angarie, e parangarie. Avevan per tanto ſcritto a carte 3. della ſteſs' Allegazione, che la famiglia dell' Antoglietta riconoſca quel feudo dagli Angioini.

I miei Avverſarj ſan meglio, che altri la noſtra ſtoria, e qui han fatta ſembianza di non ricordarſela. I Normanni, che introduſſero in Puglia i feudi, ſi mantennero lontani da ogni ſoverchieria, e preciſamente da quella d' infeudar gli uomini inſiem co' terreni. Se ciò abbiano detto il Freccia, ed il Capicio, che allegano, non dovevan dirlo eſſi. A quel tempo i ſervi, gli angarj tra noi non erano, che i Greci, ed i Saraceni, perchè *bello capti*, e queſti non coſtituirono mai Paeſi, Ville, Caſtri, Caſali, che avevano gli uomini liberi, che formavano l' Univerſità. Ed erano i Greci, e Saraceni, che andavano conceduti colle terre, alle quali erano ascritti, e non già gli uomini liberi, come di ſopra ho dimoſtrato.

Ma quando non baſtaſse ciò a convincerli, io gli richiamo al tempo di Federico II., in cui queſti nom' ingiuriosi e per dritto, e per fatto all' umanità furono cancellati, e diſtrutti. Son io il Padrone delle perſone, dichiarò il buon Federico, e non già i Baroni.

Tutto ciò non oſtante, io non comprendo, con qual conneſſione d' idee abbiano poi ſcritto a carte 3., che i Signori dell' Antoglietta riconoſcano Fragagnano in feudo dagli Angioini, ed abbiano procurato di dar ad intendere, che allora foſſe quel feudo vuoto di abitanti, per dedurne tutte le già note ſpecioſe conſeguenze a di lor modo. Se la conceſſione di Fragagnano fu loro fatta dagli

dagli Angiojni, qual profitto potranno trarre dalla mendace aſſertiva, che ſia quello ſtato infeudato da' Normanni co' terreni, e cogli uomini, nel tempo che pretendono, che all'età degli Angiojni gli uomini più non vi eſiſteſſero? Dubbioſi nella ſcelta della difeſa di un dritto ingiurioſo, ogni piccol ramoſcello lor ſembra una rovere, che gli poſsa ſoſtenere, e far traggittare ſino all'altra ſponda di un fiume aſsai vorticoſo, e torbido, che ſi ſon meſſi a valicare. Per quello, ch'è relativo alla vantata conceſſione Angiojna, or ora caderà in acconcio a riſpondergli.

Diamo un paſſo indietro, e ravviſaremo quanto ſia putida l'origine della preteſa Conſuetudine Otrantina in eſigerſi da alcuni feudatarj la decima.

I Greci, e Saraceni furono da Normanni discacciat' in prima dalla Daunia, indi dalla Peucezia, ed in ultimo luogo dalla Japigia. Era naturale, che in queſta eſtrema parte della Puglia ſi riduceſſero eſſi Greci, e Saraceni eſpulſi dagli altri luoghi, giacchè battuti altrove, ſi erano ritirati, e muniti, tra le altre parti della medeſima Japigia, nelle Città principali di quella, ed in quel ſuolo gli arreſtò il mare, per deficienza, tanto uſuale a quella età, di una flotta.

Tanto è vero, che girando gli occhi intorno intorno al Regno, vi ſi oſſerva di rado un paeſe greco, o pure non è, che di que' venutici con Scanderberg, come ſono Chieuti, Vruri, Campomarino ſituati nella parte Settentrionale della Daunia.

Così non è però nelle Japigia. Quivi ſpeſſo s'incontrano paeſi abitati da Greci derivativi da quelli di Oriente, giacchè ne parlano ancora il linguaggio, molto per altro corrotto dall'antico. Quello, che diciamo Capo di Lecce, n'è pieno.

I diviſati Greci, e Saraceni retropulſi ſino alla Japigia, e fatti ſervi, perchè *bello capti*, dovettero porſi a lavorare i campi, e dividerne il frutto co' di loro padroni, ove più, ove in minor quantità, e ciò in conſeguenza della di loro condizione.

Col

Col corso del tempo la servitù cominciò a perder di vigore, ed in progresso fu annientata. Intanto le parentele de' servi coloni cogl' Indigeni, o il passaggio delle terre in altre mani a diversi titoli, i luoghi, ove eran coloni, divenuti paesi abitati, confusero i rapporti delle cose in siffatta materia, e le prestazioni servili seguirono ad esser esatte, quantunque avrebbero dovuto cessare, perchè la servitù era già stat' abolita.

Indi la prepotenza Baronale, l' imbecillità di coloro, ch' eran forzati a prestarle, e l' oblio della origine impura, che avessero, fecero darle dagli esattori il nome di decima, che per contatto divenu' epidemica, e si distese per tutto il territorio di alcuni paesi infelici. E finalmente col tratto degli anni posta in questione, si è poi voluta giustificare col pieno dominio de' primi feudatarj sulle terre, colla spopolazione, colla chiamata degli Abitatori, col patto di prima concessione, col *loco canonis, & laudemii*, colla consuetudine, coll' immemorabile, e con tanti altri grilli suggeriti dalla seduttrice dialettica del Foro. Aristotele rivelò nella sua Rettorica ad Alessandro questi misteri, a disegno, cred' io, per farli abborrire.

Ma la decima di prezzo, dice il Barone, smentisce il descritto piano di storia. Propon' egli, che la decima di prezzo non essendo, che il laudemio, ch' egli esige in ogni passaggio di un fondo in altrui potere, indicasse abbastanza, che sia di enfiteusi il titolo, col quale ogni Fragagnanese goda del possesso de' suoi fondi, la di cui decima di frutto è il canone, e quella di prezzo il laudemio. Si tranquilli l' utile Possessore di Fragagnano. La decima di prezzo ha la stessa infetta origine della decima di frutto, e la dimostrazione n' è breve.

I Normanni introdussero co' feudi il relevio, dovuto per ogni passaggio di un feudo in altre mani. Se ne sa la ragione. La storia feudale ce la dice. Quì non importa di rammemorarla.

I nostri Feudatarj, e Suffeudatarj vollero esigere da' servi coloni ciocchè pagavano essi al di lor Concedente. Ciò si vi-

fi vide praticato ancora nelle Gallie, e nella Brettagna. E ficcome ogni feudatario era Leudo, cioè *homo subjectus* al ſuo Concedente, secondo avverte lo Struvio in *Syntag. Jur. feud. cap.* 10. *pag.* 391., il relevio fu prima detto *Leudimium*, e poi *relevium*, così vollero i Baroni uſare cogli uomini a ſe ſoggetti, precisamente co' servi coloni. Odaſi il Du-Cange *verb. relevium*. *Qui vero per socam, ideſt aratrum tenet, quidquid annui redditus domino pendet, tantum relevii nomine debet.* La decima di prezzo dunque è gemella dell'altra di frutto, figlie entrambe di madre diſoneſta, qual fu la servitù, che le produsse, per la parte, che ne uſavano i Baroni. Torniamo alla Storia di Fragagnano, contemplandola nelle ſue conſeguenze.

A carta 3. dell' Allegazione contraria ſi dice, che l' Illuſtre famiglia dell' Antoglietta riconoſca Fragagnano in feudo dagli Angioini. Senza brigarſi ad aſſegnare un epoca certa, ſi scrive, *che Guglielmo de Nantollo fin dal tempo della Regina Giovanna II. e più indietro del Re Ladislao poſſedeſſe Fragagnano che allor era diſabitato.*

Queſta propoſizione ſghizzata, come per colpo di mano maeſtra, è ſervita per Lemma, da far credere per già dimoſtrato, che Fragagnano foſſe venuto nelle mani del primo Conceſſionario dell' Antoglietta ſenz' abitanti, che il medeſimo ve gli aveſſe chiamati, e concedendoli terre a coltivare, gl' imponeſſe l' obbligo della preſtazione della decima di frutto per canone, e di prezzo per laudemio.

Prima di riſpondervi, ſcorriamo un tantino ſulle vicende del Principato di Taranto. I Principi del ſangue l' ottennero ſempre a di lor appannaggio. Sotto i Normanni l' ebbero Boemondo I. e II. entrambi Re di Antiochia, e ſotto gli Svevi Marafredi. Della numeroſa prole de' Re Angiojni vi ſi ſucceſſero i Principi del ſangue con una celerità prodigioſa. Succeſſivamente il poſſedettero diverſi ſecondogeniti di Carlo II. fino a Luigi, che poi fu ſecondo marito della buona, e ſventurata Giovanna I., e che morì nel 1362, onde per lei fu neceſſario

un

un terzo matrimonio con Giacomo di Aragona, che poco le visse.

Prese la stessa Regina a quarto marito Ottone di Brunswich, che investito del Principato di Taranto, ne fu pe' torbidi del Regno privato da Giacomo del Baucio, che l' invase circa il 1382., mentre già Carlo di Durazzo era divenuto possessore del Regno, cui poi succesſe Ladislao ancor pupillo.

Ramondello del Baucio, o sia Ursini successore di Giacomo nel Principato di Taranto, ne fu privato qual ribelle, perchè seguace di Urbano VI., che contrastava il Regno a Ladislao, per farne un regalo al suo diletto Butillo; ma la Provvidenza fece abortire il suo iniquo disegno, facendolo cadere da una mula, che cavalcava, e morire.

Durante il Regno di Ladislao, il Principato di Taranto continuò a star in potere della Regia Corte, fino a che Gio: Antonio del Bancio Ursino figlio del torbido Ramondello ne fu per grazia investito da Giov. II., per aver fatto snidare da Taranto Giacomo della Marca, che rifuggì in Francia; ove visse, e morì da Monaco. Questa storia è nota, e si legge nel Costanzo, nel Giannone, nel Pecchia, ed in Giov. Giovane *de var. Tarantinor. fort. cap.* 3. E' a proposito il ricordarsi la grand' estensione del Principato di Taranto, e de' Paesi, e Casali, che comprendeva. Lo attesta Giov. Giovane nel citato *cap.* 3. *pag.* 131. Giov. Antonio Orsini morì senza prole, regnando Ferdiuando I. di Aragona, e Taranto chiese la grazia di non infeudarsi nell' avvenire, e l'ottenne.

Ora ne' fatti, che in principio ho addotti, si è veduto, che Fragagnano è nato in territorio di Taranto. Si aggiunga, che nel 1464. per la morte di Gio: Antonio del Bancio devoluto alla Regia Corte il Principato di Taranto, non fu più infeudato, e Nicola Matteo dell' Antoglietta, chiedendo in feudo Fragagnano a Ferdinaudo I., espose, che il possedesse *ex successione paterna, & aliter ex successione Joan. Antonii de Ursinis Principis Tarenti.*

La

La ſtoria dunque ſu memorata, l' unità del territorio tra Taranto, e Fragagnano, e quando tutto mancasse, il ſolo eſpoſto di Nicola Matteo a Ferdinando I. dimoſtrano ad evidenza, che Fragagnano fino al 1464. non fu, ſalvo che un ſuſſeudo di Taranto. Lo disse nel suo eſpoſto Nicola Matteo, in cui ſcriſſe di poſſederlo *ex ſucceſſione paterna, & aliter ex ſucceſſione Joann. Antonii de Urſinis Principis Tarenti* ? Nominò il padre, per dinotare la sua succeſſione per sangue. E per deſignare la conceſſione avutane in ſuffeudo dalla ſua famiglia, accennò colla particola, *& aliter* l' ultimo defunto Principe di Taranto, volendo ſignificare, che non era la ſteſſa ſucceſſione per sangne, ma per conceſſione suffeudale.

In conſeguenza dee averſi nel conto di una pura invenzione combinata per ſiſtema di difeſa quell' eſſerſi ſcritto, e ſtampato, che l' Illuſtre famiglia dell' Antoglietta riconosca Fragagnano a feudo *in capite* dagli Angioini, ſenza eſsersene potuto aſſegnare un epoca, che per altro ſarebbe ſtata contraddetta dalla ſtoria.

Per dare all' incontro un appoggio all' aſſertiva di eſſere ſtato Fragagnano conceduto in feudo a' Signori dell'Antoglietta da qualche Re Angioino, ſi è prodotta una particoia del Cedolario della Regina Giovanna II., onde appariſce, che ſin dall' anno 1415. al tempo di Ladislao Fragagnano venne annotato, come ſiegue. *Caſale Fragagnani militis quarto uno uncias duas, tarenos decem, & cito, & grana quindecim.*

Dictum Caſale Fragagnani, quod eſt Domini Guilelmi de Nantolio, reductum eſt sub ſervitio enſis unius valoris tarenorum quinque perpetuo per Dominum noſtrum Regem Ladislaum, quando imponitur ſervitium in Regno, prout in literis ſignatis continetur sub datum Sueſſæ die decimo tertio Novemb. quartæ Indictionis, & ſic ſibi dicta gratia obſervetur. Præfata gratia confirmata eſt per Domin. Reg. Alfonsum Vicarium in Regno Siciliæ, prout literis Domin. Regis manu ſua ſignatis continetur, ann. Domin. 1422. die 22. Auguſti XV. Indict. Ecco dunque, dice

Il

il Barone, come all' età di Ladislao, Fragagnano o era un feudo *in capite*, o lo fu eretto allora.

Io non so con qua' principj ſe ne deduca queſta conſeguenza. Non vi vuole una ſcienza feudale arcana, per oſſervarſi quanto ſia erronea. Ci sovvenga, che prima che ogni feudatario *in capite* foſſe abilitato a preſtare il ſervizio per ſoſtituto, e poi in denaro, era obbligato a servir di perſona in guerra. Queſto è cognito. Vi vuol ora molto poco a comprendere, che quella particola del Cedolario di Giovanna II. non altro indica, ſe non che di eſſerſi per la devoluzione del Principato di Taranto alla Regia Corte, ſtante la fellonia di Ramondello Orſini, il servizio indiretto del ſuffeudatario ridotto a diretto. Quindi vi fu la neceſſità di taſſarſi, ed iscriverſi nel Cedolario. Ciò fu accordato per grazia, così per la tenuità della taſſa, come per eſserſi dalla Regia Corte permeſso di ſupplirſi dal ſuffeudatario il ſervizio personale, ch' era mancato per la devoluzione del feudo principale. *Reductum eſt sub servitio enſis. Et ſic ſibi dicta gratia observetur.* Ed ecco perchè vi bisognò la conferma di Alfonſo nel 1422.

Ma ſia, come vuol il Barone. Sia Fragagnano divenuto feudo *in capite* ſotto Ladislao. Ma dica, quali furono i dritti conceduti nel 1415. a Guglielmo de Nantolio? Io non ve ne trovo deſignato alcuno.

Procura il Barone di ſchivare queſta objezione, ed ha fatto ſcrivere nella ſua allegazione a carta 3. *che la famiglia dell' Antoglietta de' Marcheſi di Fragagnano riconoſce fin dal decimo terzo secolo molti feudi a lei conceduti da' Re Angioini . . . . . Ruffano, Ortizano, Fragagnano . . . . . Abbiamo mercè autentici documenti, che Guglielmo de Nantolio ſotto il Regno della Regina Giov. II., e più indietro anche del ſuo germano Ladislao poſſedeva il feudo di Fragagnano, che allora era disabitato. Cominciò coſtui a raccorvi degli abitanti, e ripopolato lo trasmise a suoi poſteri. Il primo Rilevio, che ha potuto trarſi, porta l' epoca del 1609: quindi gli altri poſteriori, e la fede del Cedolario formano il più ſincero teſti-*

ſtimone de' diverſi paſſaggi di queſto feodo ſino all' odierno Marcheſe. Nel ricevere egli la novella popolazione, dividendole a parte a parte quel ſuolo, che tutto era ſuo, v' impoſe quel peſo, che riconosciamo ſotto la voce di decima in ricognizione del di lui utile dominio, che per cagioni del ſuolo delle proprie abitazioni, ed orti anneſſi, vien marcato col titolo di Canone, e che finalmente come un laudemio vien pagato nel paſſagio, e vendite de' fondi, ed è propriamente la decima del prezzo. Fragagnano, perchè ſituato in Provincia di Otranto, per queſte tali preſtazioni vedeſi del tutto eguale agli altri feodi della medeſima Provincia per aver tutti subiti le medeſime vicende, come si ha dalla ſtoria del Regno.

Ha data occaſione a ventilar queſta favola lo ſteſso Cedolario della Regina Giovanna II., che ha fatto a tal uopo preſentare, e che io quì traſcrivo per intiero: *Qualiter recognito Cedulario Sereniſſimæ Reginæ Joannæ ſecundæ incepto in anno 1415, quod in Regali Archivio Magnæ Curiæ Regiæ Syclæ hujus inclitæ, & fideliſſimæ Civitatis Neapolis conſervatur, in eo sub taxa unius Collectæ Provincia Terræ Hydrunti in pagina 158. legitur taxatum infrascriptum Caſtrum hoc modo . . . . . Fragagnanum uncia una —— Univerſitas, & homines Caſtri Fragagnani facti sunt franci, & immunes ab omnibus ſolutionibus collectarum, ut rehabitetur uſque ad annos quinque a die primo menſis Septembris duodecimæ Indictionis, & completis dictis annis quinque reducti sunt adsolvendum pro qualibet Collecta in perpetuum tarenos sex, & non ultra per Dominam noſtram Reginam Joannam ſecundam per literas ſuas manu propria ſignatas sub datum anno Domini 1415. menſis Septembris duodecimæ Indictionis. Reſtant ad ſolvendum per collectam tarenos sex, & non ultra.*

Queſto documento ha riempiuto di alte ſperanze i miei Avverſarj, e credono di non ammetter replica ciocchè hanno eſſi ſtampato cioè di esser pervenuto Fragagnano nella famiglia dell' Antoglietta vuoto di abitatori, e di eſsere ſtati dalla medeſima raccolti in quel territorio.

Ma

Ma chi è, che sulla di loro oscura locuzione sia così felice, che trovi vero il di lor assunto? Nel decimo terzo secolo, dicono essi, acquistarono gli Antoglietta Fragagnano. Al tempo della Regina Giovanna II. Guglielmo di Nantolio, e forse anche più indietro del tempo di Ladislao possedeva il feudo di Fragagnano, che allora era disabitato. Indovini chi può l'epoca dell'acquisto, e l'epoca della disabitazione. Tentiamo di disingannarli con un linguaggio chiaro, e preciso, col quale si annunzia la verità.

Il periodo del Regno Angioino fu di 160. anni circa. Carlo I. cominciò a regnare nel 1268. e finì nel 1285. Carlo II. prese il governo nel 1289, e morì nel 1309.

Roberto salì sul Trono nel 1312, e ci lasciò nel 1344. Vicario dell'Impero, desideroso di signoreggiare tutta l'Italia aveva continuo bisogno di denaro. Tra le altre sovvenzioni generali richieste dalle Università del Regno vi fu quella del 1326. Vi fu compresa l'Università di Fragagnano, come si legge nella tassa, che le venne fatta.

Recognito Regesto Sereniss. Regis Roberti (testifica l'Archivario della Reg: Camera) *signato* 1326., *quod servatur in Reg. Archivo, adest in eodem cedula generalis subventionis impositæ, et taxatæ Terris, & locis Justitiariatus Terræ Hydrunti in anno decimæ Indict., & in ea fascicul.* 124. *a t. inter alias Terras taxatur Casale Fragagnani hoc modo — Casale Fragagnani unciæ octo, tarani* 14, *& gr.* 12., *sicut hæc, & aliter &c.* (1).

Se al tempo di Roberto Fragagnano era abitato, e venne tassato in ducati 50, carl. 9, e gr. 2. doveva essere una Università ben popolata, giacchè la divisata somma a quella età non fu piccola per una sovvenzione straordinaria, che non fu la sola. Dunque nel Regno di Carlo I. Avo di Roberto Fragagnano era pure abitato, siccome lo fu sotto gli Svevi, i Normanni, ed in epoche anteriori.

Gio-

(1) *Fol.*

Giovanna I., che ſucceſſe a Roberto, morì nel 1382. Carlo di Durazzo, che preſe il luogo di lei, morì nel 1386. e Ladislao ſuo figlio, che ſopravvenne, finì di vivere in Agoſto del 1414. Giovanna II. ſua ſorella ſalì sul Trono in Agoſto del 1415. con Giacomo della Marca, ed anguſtiata tra mille intrighi trapassò nel 1441., e nel 1442. venne Alfonſo di Aragona.

Dalla morte di Roberto avvenuta nel 1344. fino a Ladislao, che morì nel 1414. vi ſcorse il periodo di anni 70. Ora tra queſti periodi dovrà il Barone trovarmene uno, in cui ſi ſia potuto verificare nello ſtesso tempo la conceſſione di Fragagnano in feudo alla famiglia de Nantolfo, e l'eſserſi contemporaneamente alla conceſſione trovato Fragagnano vuoto di abitatori.

Già ſi è veduto, che ſotto Roberto era abitatiſſima, e la natura della coſa dee far credere, che lo foſſe ſtato fino a Ladislao, e Giovanna II., comechè lo ſcorrimento di anni non è un periodo, che ſenza un inſigne cataſtrofe locale, di cui gli ſtorici non ci han parlato, poſſa menare una Terra abitata alla totale ſua diſtruzione. Gli uomini non calano in terra, e riſagliono in Cielo a ſtormi, come gli Uccelli. Ci voglion ſecoli a popolare i Paeſi, e ſecoli a diſtruggerli.

Di vantaggio, in tutto il corſo del Governo degli Angioini in neſſuna parte del Regno ſi combattette, all' infuori di qualche momentaneo avvenimento. I due primi Carli pugnarono per la Sicilia, fuori del noſtro continente. Roberto, e Ladislao ſi batterono nella Campagna di Roma, in Toſcana, in Lombardia. Carlo di Durazzo non usò altre armi, che quelle della ingratitudine verſo la ſua benefattrice Giov. I. In quanto al Regno di Giov. II. neſſuna parte del Regno vide mai una ſpada fuori del fodero, all' infuori di Napoli, del ſuo circondario, e delle acque, che formano il ſuo bel cratere. La popolazione di Fragagnano dunque da qual caſma terribile, da qual peſte, da qual orribile avvenimento fu in un ſubito aſſorbita, e diſtrutta? Dal deſiderio, che ha il Poſſeſſore di vincer

cer la causa . Di qui s' intende la ragione di essersi scritto nell' allegazione in sua difesa sul punto dell' acquisto di Fragagnano in feudo , e della sua spopolazione con espressioni vaghe , indeterminate, e generali . Furono i Turchi , che mandò Maometto 2. ad invadere Otranto , e a devastare quella contrada , che spopolò Fragagnano, ripiglia il Barone. I Turchi vennero nella Japigia nel 1480. Lo stesso Barone colla Carta di Ladislao del 1415. ha voluto dimostrare la spopolazione di Fragagnano in quel tempo ; e vale a dire , che pretende di esser morti coll' antedata i poveri Fragagnanesi .

Non osta a ciocchè qui ho detto la particola del Cedolario di Giov. II. , ch' esibisce la immunità dalle collette accordata a Fragagnano nel 1415. dalla riferita Regina . Ripetiamone la lezione . *Legitur taxatum Fragagnanum uncia una . Universitas , & homines Castri Fragagnani facti sunt franci , ex immunes ab omnibus solutionibus collectarum , ut rehabitetur usque ad annos quinque a die prima Septembris , & completis dicti anni quinque , reducti sunt ad solvendum pro qualibet collecta in perpetuum tarenos sex , & non ultra .*

Con tal grazia due cose furono fatte . Colla prima l' Università , e gli uomini di Fragagnano furono dichiarati immuni dal pagamento di ogni colletta , e ciò per cinque anni soli . Coll' altra furono in perpetuo tassati e ridotti a pagare nell' avvenire per ogni colletta non più , che soli carlini dodeci , da cominciarne il pagamento , dopo di essere scorsi gli anni cinque , tra quali dovevano i Fragagnanesi essere immuni .

Non potrà mai imaginarsi , che vi sia chi da tal provvedimento di Giov. II. deduca , che Fragagnano fosse allora vuoto di abitanti . Il tenore del provvedimento stesso dimostra , che fosse abitato , ma che non avesse allora quella popolazione , che precedentemeute nudriva . Il privileggio è chiaramente diretto agli uomini , ed alla Università di Fragagnano . La dispenza fu per soli cinque anni , che vennero designati ne' punti del

loro

loro ſcorrimento . E l' oggetto fu , acciò ſi riabitaſſe , cioè ſi rimetteſſe nella quantità della popolazione , che aveva prima . Inoltre furono taſſati in perpetuo per ſoi tarì , coll' ordine di doverli cominciar a pagare ſubito decorſi i cinque anni . La locuzione ſteſſa del privileggio indica abbaſtanza l' intelligenza , che ho dinotata . Se la grazia ſi foſſe diretta alla Univerſità , ed agli uomini , che dopo la grazia ſarebbero andati ad abitarvi , non ſarebbe ſtata quella la formola , ed avrebbe contenuto un provvedimento preciſo , ed aſſoluto ſu di una Univerſità , e ſu di uomini , che il futuro evento rendeva incerto , ſe vi foſſero andati . L' Univerſità , e gli uomini vi erano al tempo dell' eſenzione per cinque anni , e perciò fu denominato Fragagnano colla parola *Caſtrum* , che non fu mai dato , che ad una Terra abitata . Il Du-Cange *verb. Caſtrum* , & *verb.* Caſale lo ha documentato .

Facciamo un armiſtizio , a condizione , che duri poco , e ripiglieremo ſubito le armi . Per un momento vò penſare come i miei Avverſarj , e credere , che Fragagnano foſſe vuoto di abitatori , allorchè venne concedato in feudo alla famiglia dell' Antoglietta , e che ve gli aveſſe la medeſima chiamati , e loro concedut' i terreni , che oggi ancora ivi ſi coltivano , col patto della preſtazione della decima di frutto per Canone , e di prezzo per Laudemio , e ſia per mera ipoteſi ciò detto .

Tutte queſte propoſizioni preſe inſieme contengono contraddizioni di fatto , aſſurdi , ed illegalità .

Se foſſero vere la nudità del territorio , e la conceſſione fattane dal Barone , ne deriverebbe la conſeguenza , che tutto il territorio Fragagnanese foſſe feudale , e che ivi ogni poſſeſſore riconoſceſſe il ſuo poſſeſſo dalla conceſſione del Barone . Neſſuna di queſte due conſeguenze è vera .

In quanto alla prima ſi è con ſolidi documenti , e ſpecialmente colle dichiarazioni del Barone *pro tempore* dimoſtrata l' eſiſtenza di una prodigioſa quantità di burgenſatici .

Re-

Relativamente alla ſeconda vi ha la confeſſione netta, e rotonda del Padre dell' attual Barone, colla quale dichiarò, che non ogni poſſeſſo in Fragagnano ſia derivato da conceſſioni Baronali. Le parole della ſua rivela nel Cataſto del 1741. non ammettono replica. Diſſe allora di poſſedere in Fragagnano tra gli altri dritti feudali *il jus della devoluzione de' territorj ſiti in feudo, che reſtano incolti, purchè però ſiano ſtati antecedentemente conceſſi da eſſo Marcheſe, o da ſuoi anteceſſori* (1).

Approſſimandoſi la cauſa a queſti ſoli due fatti, il riſultato dovrà eſſere tutto infelice per l' Illuſtre Poſſeſſore. L' eſiſtenza del molto burgenſatico nel territorio di quel feudo, e la dichiarazione del ſuo Genitore fatta ſpontaneamente nel Cataſto di eſſervi Poſſeſſori in Fragagnano, che in origine non riconoſcono i di loro terreni dalle mani del Barone, diſtruggono l' aſſerta ſpopolazione di Fragagnano, la chiamata de' novelli abitanti, e la conceſſione loro fatta de' terreni di quello intiero territorio, ſu cui ha preteſo, e pretende di eſigere la decima.

E viè maggiormente ſi rileverà su quali fragili fondamenta ſi ſiano poggiate le iſtanze del Barone, quando ſi pon mente al titolo, che gli è piaciuto di dare alla decima di frutto, chiamandola Canone, ed a quella di prezzo, caratterizandola per laudemio.

Chiunque ſia appena intinto de' noſtri procedimenti civili, vede a colpo d' occhio la diſcordanza, che paſſa tra decima di frutto, e canone, tra decima di prezzo, e laudemio. Il canone su' terreni raro è, ch' ecceda il 3. per 100., ed il Barone ne diſegna per lui il 10, e 12. per 100. Il laudemio non vien calcolato per legge, che nella quinquageſima parte del valore del fondo, ed il Poſſeſſore di Fragagnano ſta inſiſtendo, che a lui

(1) *Dict. fol.*

a lui si debbe al 10. per 100. E quante idee stravolte si propongono in suo nome!

Ne anche posso menàr buono a' miei Avversarj, giacchè hanno scritto alla stessa carta 3. della di loro allegazione, che non abbiano essi potuto rinvenire un Relevio dell' epoca anteriore al 1609. I Fragagnanesi gli hanreso il servizio di trovarne uno del 1552. E' buono, che si dica qualche parola de' relevj. In quattro, che se ne son prodotti, tre dal Barone, ed uno da miei Clienti si rileva chiaro, come i Possessori di Fragagnano di vita in vita abbiano aumentate le classi de' preteśi di loro dritti feudali.

In quello del 1552. si riferiscono i corpi, e le rendite feudali nella conformità, che qui si trascrivono. *I moleni per uso de' suoi vassalli: la decima del grano, orzo, avena, fave, e vino.* Si fe' parola della decima di frutto su quattro generi solamente, e non si menovò per niente la decima di prezzo (1).

Nel relevio del 1709. si vede cresciuta la lista degl' introiti, e de' corpi feudali a dismura. *La giurisdizione baronale: l' Osteria: la piazza: lo furno: lo vassallaggio: farina: e terraggio: l' erbatica di pecore, e porci non vi sono stati: la baglliva, e zeccatura non si vendette: la fida delle acque, e pascolo de' Vassalli in terrena estero: la decima di grano, orzo, avena, fave, di zaffarana: di decima di prezzo non ce ne fu niente: pene incusate non ce ne foro: decima di lenticchie, dolica, lino in canapella, e ciceri* (2).

Qual differenza vi sia da questo relevio a quello precedente, salta agli occhi. In quello del 1552. si nota la decima di frutto su quattro prodotti, e della decima di prezzo non se ne fè motto. In questo del 1609, cioè 57. anni dopo, la decima di frutto è riferita su di otto prodotti, e per quella di prezzo vi si nota, e si dichiara di non esservene stata.

Ma-

(1) Fol. . . .

(2) Fol. 151. ad 254. vol. 6.

Maravigliosо è il relevio del 1666. Quivi si descrivono i seguenti corpi. *Osteria, piazza tanto da chi vende, quanto da chi compra: dal forno con facoltà di proibire: dalla giurisdizione civile, criminale, e mista: dal vassallaggio di carlini 4. da ciascheduna casa, e grana 10. per ciascuna testa: dalla strena di ciaschedun fuoco una gallina: da ciascuno, che tiene pecore, e pascola in feuda: dalla bagliva: dal passaggio delle carrette: dalla decima di tutt' i frutti, che rende tutto il territorio, e decima di prezzo* (1).

Nel 1552. dichiara la sola decima di frutto su quattro generi, e l'altra di prezzo non la rivela. Nel 1609. la decima di frutto si rivela distesa su di otto prodotti, e si parla per la prima volta di quella di prezzo, e non se ne accusa introito. Nel 1666. fu rivelata la decima di frutto su tutt' i prodotti di tutto il territorio. La concessione di Fragagnano era pregna di lievito feudale.

Nel quarto relevio, ch'è quello del 1695. alcuni corpi furono allargati, altri ristretti, e ne fu presa l'informazione. Da quella risultò precisamente, che la decima di frutto si esigeva su di tre generi, e l'altra di prezzo deposero i testimonj di non ricordarsi, nè averla veduta esiger mai in loro vita (2).

Non è a tralasciarsi di dar una occhiata al relevio pagato nel 1784. dall'ultimo defunto Marchese. Vi si dichiara di possedere e tener per suo conto alcuni burgensatici, riferisce in rendita la decima di frutto, e se la lascia tassare in relevio. I suoi terreni burgensatici, che coltivava, pagavano a lui stesso la decima di frutto *loco canonis*. Egli dunque aveva conceduto a se stesso. Ciò non può dirsi. La decima di frutto dunque non sta più in luogo di canone, ma dovrà chiamarsi un dritto feudale esercitato su' burgensatici; e perciò è una Regalia, che richiede una concessione espressa, che il Ba-

(1) *Fol.* 161. *ad* 170. *d. vol.* 6.
(2) *Fol.* 265. *ad* 268. *& fol.* 270. *a t. vol.* 6.

Barone fa di non avere. Chi è, che potrà ſpiegare tanti aſſurdi?

I ſoli deſcritti relevj mandano in fumo tutte le aſſertive del Barone. Nel 1552. fu dichiarata la decima di frutto per quattro ſoli generi, e non ſi ebbe coraggio di eſtenderla in tutto il territorio. E vale a dire, che dovett' eſigerla ſu' terreni feudali da coloro, che allora li coltivavano. La decima di prezzo non fu mentovata. Nè potrà dirmiſi, che non se ne foſſe fatta parola, perchè forſe non ſe n' era introitata, mentre ne' relevj ſi deſcrivono tutt' i corpi, e le rendite feudali, e ſi eſprime l' introito vuoto di quelli, che non ne abbiano dato. Nel 1609. così fu praticato per Fragagnano.

Dunque è a dirſi, che la decima di prezzo fino al 1552. non ſi era eſatta da quei poſſeſſori. E nel 1695. fu coſtato nella informazione, che fu preſa per lo relevio di quell' epoca, che la decima di prezzo non ſi era mai eſatta in vita de' teſtimonj, che furono eſaminati per parte del Fiſco. Quindi cade intieramente il ſiſtema architettato dal Barone di eſigere la decima di frutto per canone, e di prezzo per laudemio. Queſt' ultima non cominciò a comparire, che nel relevio del 1609., e perciò non eſſendoſi eſatta innanzi a tal tempo, viene ſmentita la preteſa conceſſione, che ſi dice fatta in enfiteuſi a nuovi abitanti, comeche non può ſupporſi enfiteuſi, ſenza laudemio.

Un altro monumento rende la cauſa de' Fragagnaneſi ſuperiore a quella del Barone, ed è queſto. Nel grande Archivio della Reg. Camera ſi è rinvenuto un ricorſo del 1588. di Porzia Carducci Baroneſſa di Fragagnano, perchè moglie di Lelio dell' Antoglietta, ove eſponendoſi, ch' ella teneva in affitto dalla Univerſità la decima delle vettovaglie fin dal 1583, e che alcuni naturalizati in Brindiſi non intendevano di pagarla (1). L' Univerſità dunque poſſeditrice del ſuo demanio dovette per qualche biſogno ſtraordinario imporre tal peſo temporaneo a ſuoi Cittadini ſulle ſole vettovaglie, e la Baroneſſa ne preſe l' affitto. Queſto

(1) *Fol.*

Questo fatto, ch' è della casa Ill. dell' attual Possessore rende evidente l' assunto de' Fragagnanesi, che l'esazione della decima in tutto il territorio è una esorbitanza che dee essere rifrenata. I possessori burgensatici non possono a patto alcuno esser soggetti a pagar decima pe' di loro fondi, che non riconoscono dal Barone, e sul feudale dovrebbe esser ridotta a vero canone, e laudemio in denaro.

La giustizia altamente grida contra il Barone, che mentre parla di canone, e di laudemio, voglia esigere su' terreni feudali, ch' esclama di aver conceduti in enfiteusi, il 10, ed il 12, per 100. a titolo di canone, ed il 10. per 100. a nome di laudemio. La natura della cosa abborrisce una simile prestazione.

E' ormai tempo di finir di scrivere per una causa, che se avesse potuta prevedersi dall' Autore de' versi della sua Astrea placata, avrebbe conchiusa la sua leggiadra cantata, che si placherà allora, che vedrà abolite in *Fragagnano* le decime di frutto, e di prezzo, decime, che, cominciate negli oscuri tempi dalle prestazioni servili, debbono arrestarsi nel lor corso nella felicità del secolo, in cui regna tra noi l' Augusto Ferdinando IV. Se il Fato arrida a' Fragagnanesi, divenendo più felici cultori de' loro campi, si ripromettono di seguire il nostro Re, e Signore nelle armi, con quell' ardore, col quale accompagnarono Roberto Guiscardo, e Boemondo suo figlio, che resero vincitori nelle guerre di Oriente.

E degli altri gravami, che dirò io? Niente. Nella scrittura data fuori da' Fragagnanesi in Febb. del 1802. se n' è detto abbastanza. Aggiungerò qualche cosa su di due gravami solamente.

Il primo riguarda i quattro carlini, che ha esatto, ed esige per ogni casa, che fumichi, o sia abitata. Questa esazione di riscontro alle case disabitate, o che non ricoverino una famiglia, che ne sono esenti, vien da se stessa caratterizzata per un testatico imposto su di ogni capo di famiglia. Il S. C. ne mantenne il Barone in

pos-

poſſeſſo, ed impartendo termine, ſoggiunſe: *facta prius obligatione de ſtando juri, & ſolvendo quidquid fuerit judicatum, viſo exitu termini*. Il Barone ſottoſcriſſe l' obbligo ingiuntogli, ed il termine è compilato. La Reg. Camera decretandovi l' abolizione, dovrà ordinare la reſtituzione dell' eſatto *a die litis conteſtatæ*, ſiccome ſi è domandato con ſpeciale iſtanza.

Verſa il ſecondo Capo ſulla giuriſdizione. Per dimoſtrare il Barone di averne il titolo ha fatto uſo di una fede dell' Archivario della Reg. Cam., nella quale ſi atteſta, che in forza di riſulta fiſcale del 1554. Franceſco dell' Antoglietta Barone di Fragagnano aveſſe tra le altre pruove preſentato un privileggio del Re Federico di Aragona della data di Maggio del 1497., col quale veniſſe al medeſimo accordato il mero, e miſto Impero in prima iſtanza.

Ha fatto pompa il Barone ancora di un privileggio di Filippo II., il qual dice, che contenga la conferma della Conceſſione di Federico, e che *quatenus* gli conceda il mero, e miſto Impero *cum gladii poteſtate*.

Sſignore. E' ſtile del Barone di accennar le coſe, e di non curarſi di provarle. E' inutile l'atteſtato dell' Archivario, quando non ha preſentata la Conceſſione di Federico. E la conferma di Filippo II., la quale per altro ha dovuta ripeſcarla nel ſuo Archivio domeſtico, non è di alcun uſo, nel rincontro di non eſſerſi eſibita la conceſſione di Federico, di cui quella di Filippo è conferma. Siamo in un termine già compilato, non può eſſere ſcuſato dal non avergli prodotti.

Oltreche vi ha tutto l'argomento di avergli ad arte vociferati, colla idea di non farne uſo, ſe mai eſiſteſſero, dal che ſi trovano in oppoſizione col fatto de' ſuoi maggiori.

Nel relevio del 1552. tra' corpi feudali non vi ſi portò in nota la giuriſdizione in neſſun modo. Queſto relevio ſi è già eſibito. E nel 1572 la Città di Taranto in contraddizione del Barone dimoſtrò, che l' eſercizio della giu-

giurisdizione Civile, criminale, mista, e Bajulare era suo, e non del Possessore di Fragagnano.

Se la concessione di Federico esistesse, nel relevio del 1552. si sarebbe rilevata la giurisdizione, ed il giudizio colla Città di Taranto non avrebbe avuto luogo, o nella risulta fiscale del 1554. non si sarebbe decretato: *salvis juribus Reg. Fisco competentibus, quoad jurisdictionem Criminalem*. Vale a dire, che il preteso privileggio di Federico non comprendeva la giuridizion criminale.

Tutto fa vedere, che l'esercizio della giurisdizione sia una delle infinite usurpazioni fatte su' Fragagnanesi. Nel relevio del 1609. fu rivelata *la giurisdizione Baronale*, e niente altro vi si aggiunse.

Nell'altro del 1595. fu manifastata *la giurisdizione Civile, criminale, e mista*. In quello del 1741. fu rivelato così: *La giurisdizione Civile, e Criminale, prime, e seconde cause, il mero, e misto Impero, e le quattro lettere arbitrarie*. E tanta roba chi l'abbia conceduta, il Barone stesso ha tutto il ribrezzo di accennare il preteso privileggio di Federico, e la conferma di Filippo II. Non potrà dunque sfuggire che la Reg. Camera lo privi di quella giurisdizione, che di grado in grado è andata manifestamente usurpando.

Napoli li 3. di Marzo del 1803.

Giacinto Bellitti.

VA1
152374